

TORNATA DEL 31 GENNAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Convalidamento dell'elezione del collegio di Cortemiglia — Seguito della discussione del progetto di legge di pubblica sicurezza — Approvazione degli articoli 27 e 30 della Commissione — Aggiunta del deputato Lanza all'articolo 24 — Osservazioni del relatore Sineo, del ministro dell'interno, e del deputato Lanza — Reiezione dell'aggiunta, e approvazione degli articoli 24, 33, e 22 — Obbiezione del deputato Lanza all'articolo 23 della Commissione — Spiegazioni del ministro dell'interno, e del relatore — Approvazione dell'articolo emendato — Articolo proposto dalla Commissione sui bandi campestri — Articolo d'aggiunta del deputato Benso Giacomo — Proposizioni dei deputati Mellana e Fara-Forni relative ai compratori e ritentori di cose rubate — Opposizioni del relatore, e del ministro dell'interno — Reiezione — Proposizione di due nuovi articoli della Commissione — Osservazioni del deputato Menabrea, e spiegazioni del ministro e del relatore — Approvazione dell'articolo riguardante l'appello — Osservazioni dei deputati Mellana, Bellono, Borella, Franchi, Michelini, e Farina, del relatore, e del ministro suddetto, sull'articolo riflettente i procuratori fiscali comunali — Approvazione di quest'articolo — Emendamenti della Commissione agli articoli 34 e 35 ministeriali, relativi ai manifesti delle autorità amministrative di polizia — Eccezioni d'incostituzionalità — Proposizioni soppressive, e sospensive — Parlano i deputati Michelini, Brofferio, Daziani, Asproni, Bellono, Depretis, Mantelli, il relatore ed il ministro dell'interno — Reiezione della soppressione dei due articoli — Osservazioni dei deputati Pescatore, Bellono, Brofferio e Sineo, relatore — Rinvio degli articoli alla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si farà l'appello nominale.

(Questo è interrotto al sopraggiungere di un numero sufficiente di deputati.)

Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

IOSTI, relatore del IV ufficio, sottopone all'approvazione della Camera l'elezione dell'avvocato Antonio Gallina a deputato del collegio elettorale di Cortemiglia.

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PROVVISORIA DI PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo ai provvedimenti di sicurezza pubblica.

La discussione era rimasta all'articolo 35, col quale si stabiliva nel progetto ministeriale che la pena comminata pei furti di campagna è applicabile agli individui colti a pascolare indebitamente nei fondi altrui, sovra la quale questione la Commissione aveva pensato che quest'articolo dovesse trovare luogo in altro sito, e si rimandava ad essa gli articoli 27, 30 e 33, onde li esaminasse e ne riferisse.

La parola è al signor Gianone.

GIANONE. La Camera, nella tornata di ieri, dopo avere votato la prima e la seconda parte dell'articolo 27, prima di votare l'intero articolo, lo rinviava alla Commissione. Il motivo di questo rinvio si fu il timore manifestato dal signor ministro, che cioè colla votazione fatta, lasciandola così semplice e nuda, ci fosse pericolo di avere oltrepassato l'intenzione, sia di chi lo proponeva, sia della Camera che lo votava. La Commissione ha preso di nuovo ad esame la redazione già votata, e si è confermata nella sua sentenza, che cioè questo pericolo, anche stando solo alla sua formola votata, non sussiste. Tuttavia, poichè il dubbio si è presentato, e poichè si è in tempo, la Commissione ha pensato di dilagarlo, proponendo un articolo di aggiunta, mantenendo cioè l'articolo come fu votato, e poi soggiungendovi dopo quest'altro articolo, che prenderà il numero di articolo 28.

Esso sarebbe così concepito:

« Quando, colle circostanze che avranno determinato l'arresto, giusta gli articoli 25 e 26, concorrano altri indizi a carico dell'imputato, ed il valore degli oggetti di non giustificata provenienza ecceda le lire 20, verrà il procedimento trasmesso al tribunale di prima cognizione per l'applicazione delle pene stabilite dal Codice penale.

« Se nell'ulteriore procedimento il tribunale non troverà la prova sufficiente del furto, applicherà le pene portate dall'articolo 7 precedente. »

In questo modo crede la Commissione che sia mantenuto il concetto della redazione che essa aveva proposta, che cioè non possa sfuggire ad una pena qualunque quell'individuo portato nella nota dei sospetti, e nella casa del quale si fossero trovati, o che fosse stato portatore di oggetti di un valore eccedente le lire 20, sebbene non vi siano tutti gli elementi di prova del furto a suo carico, il quale individuo tuttavia non si sarebbe, secondo il progetto del Ministero, po-

tuto assoggettare dal giudice di mandamento alle pene, la cui applicazione viene al medesimo demandata in questa legge, ed intanto sia evitato il pericolo che, quando vi sono tutti gli elementi della prova del furto commesso, l'imputato venga ad evitare la pena dovutagli a termini delle leggi generali, in via ordinaria, e sia troncato il corso al regolare procedimento davanti al tribunale competente.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Accetto questa aggiunta.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo testè letto.

(La Camera approva.)

Ora verrebbe l'altro articolo, che porta nel progetto il numero 30, e che fu pure rimandato alla Commissione.

SINEO, relatore. La Commissione mantiene l'articolo 30 come è stato proposto dal Ministero; solo aggiunge, dopo le parole: « pronunzierà il tribunale di prima cognizione, » queste altre: « e la pena non sarà mai minore di un mese di carcere. »

Questa redazione è perfettamente conforme a quella dei due articoli precedenti. Il sistema, nel quale la Commissione è entrata, è questo: si distinguono i furti presunti dai furti provati; i furti presunti sono puniti colla pena portata dalla legge attuale, i furti provati colle pene del Codice penale; il giudice di mandamento è competente per gli uni e per gli altri di questi delitti, anche nel caso di prima recidiva. Ma nel caso di seconda recidiva, si cambia, e la pena, e la giurisdizione.

L'aggravare la pena, in caso di seconda recidiva, la è una disposizione nuova nella nostra legislazione criminale, ma coerente a ciò che la Camera ha già deciso nella prima parte di questa legge.

Nel caso di seconda recidiva, la cognizione è affidata al tribunale di prima cognizione, sia che si tratti di furti presunti, sia che si tratti di furti provati. Il tribunale di prima cognizione pei furti provati applicherà le pene stabilite dal Codice penale; pei furti presunti infliggerà una pena che non potrà essere minore di un mese di carcere.

L'articolo resta dunque concepito in questi termini:

« Quando un individuo già punito come recidivo, secondo l'articolo 27, verrà nuovamente arrestato nei casi previsti dagli articoli 25 e 26, ancorchè gli oggetti sequestrati o rubati non eccedano la predetta somma di lire 20, pronunzierà il tribunale di prima cognizione, e la pena non sarà mai minore di un mese di carcere. »

GALVAGNO, ministro per l'interno. Accetto l'aggiunta.

PRESIDENTE. Gli articoli, a cui si riferisce il presente hanno cambiato numero, di modo che, invece di dire: secondo l'articolo 27, si dirà: secondo l'articolo 21, e così, invece di riferirsi agli articoli 25 e 26, si riferirà agli articoli 19 e 20. Pongo ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)

SINEO, relatore. Ora l'articolo 31 diventa 24, e l'articolo 32, stato votato ieri, diventa 25.

Bisogna pertanto ritornare indietro all'articolo 24 del progetto ministeriale; quest'articolo è lievemente modificato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 24 secondo il progetto ministeriale:

« Art. 24. Qualora alcuno fra gli individui iscritti nella nota, come solito a condurre bestiame ad indebito pascolo, ne tenga in numero non corrispondente ai mezzi che ha notoriamente per mantenerlo, il sindaco ne stenderà verbale che trasmetterà al giudice di mandamento.

« Questi, assunte, ove d'uopo, le ulteriori informazioni che crederà opportune, e sentito l'imputato nelle sue discolpe, gli ordinerà di ridurre, entro il termine perentorio di 30 giorni, il bestiame eccedente.

« In caso di trasgressione all'ordinanza del giudice, egli manderà eseguire la vendita del bestiame riconosciuto eccedente all'asta pubblica, e le relative spese saranno prelevate sul prezzo dal medesimo ricavato.

« Si farà luogo all'appello dall'ordinanza del giudice nei casi anzidetti, quando il bestiame, di cui fu prescritta la vendita, ecceda il valore di lire 20.

« Il tribunale di prima cognizione in questo caso procederà sommariamente. »

SINEO, relatore. La Commissione propone il seguente emendamento, che modifica lievemente l'articolo 24 del Ministero, senza alterarne lo spirito:

« Qualora alcuno fra gli individui iscritti nelle note, come soliti a praticare pascoli abusivi, tenga bestiame in numero eccedente i suoi mezzi, il sindaco ne stenderà verbale che trasmetterà al giudice di mandamento. Il giudice, assunte, ove d'uopo, ulteriori informazioni, e sentito l'imputato nelle sue risposte, o l'assolverà, o gli ordinerà di ridurre, entro il termine perentorio di giorni 30, il suo bestiame al numero di capi corrispondente ai suoi mezzi. In caso di trasgressione all'ordinanza del giudice, egli manderà eseguire all'asta pubblica la vendita del bestiame eccedente, e farà prelevare le spese sul prezzo che sarà ricavato. »

Si sopprime ciò che concerne l'appello, perchè farà poi l'oggetto di un articolo separato.

LANZA. Questa disposizione mi pare che possa dare luogo a molti atti arbitrari. Non so come il giudice potrà con cognizione di causa determinare se la quantità di bestiame tenuta da un individuo sia veramente in proporzione dei mezzi che quest'ultimo ha per mantenerlo. Nessuno di noi ignora la differenza grandissima che corre tra un sistema e l'altro di manutenzione del bestiame, come anche di coltivazione di prati, mediante un particolare avvicendamento. Infine, per esprimere completamente il mio pensiero, dirò che, a giudizio degli agricoltori, tra un sistema e l'altro di coltura vi è talvolta la differenza nel prodotto dei foraggi ad uguale superficie di terre, del doppio e del triplo. Ora questa è già una circostanza difficilissima a potersi determinare.

In secondo luogo poi, dal sapere distribuire con economia il foraggio può derivarne una differenza anche ragguardevole, dimodochè, da un metodo all'altro di manutenzione, e da un metodo all'altro di coltivazione o rotazione agraria, dipende la possibilità di mantenere un numero maggiore o minore di bestiame, e la differenza può estendersi dal doppio al triplo.

Faccio osservare inoltre che vi sono degli usi particolari nelle campagne, anche per mantenere il bestiame. Sappiamo che vi è il sistema a mezzadria, per cui vi hanno taluni che danno il bestiame a mantenere a metà prodotto, somministrando, o in danaro, oppure in natura, una parte dei foraggi per alimentarlo. Altri poi com prano i foraggi di cui scarseggiano, cosicchè, fra tante combinazioni che si possono dare, ognuno vede che sarebbe difficile, per non dire impossibile, al giudice di potere determinare se veramente un tale, che sia solamente sospetto di ricorrere a pascolo indebito per mantenere il proprio bestiame, abbia o no mezzi propri per mantenerlo.

Perciò parmi evidente che, ove votassimo la disposizione che ci viene ora proposta, daremmo luogo a molti arbitrii, cioè in certi casi un proprietario sarebbe obbligato a disfarsi

del proprio bestiame, di cui avrebbe bisogno per la coltura delle proprie terre, mentre potrebbe avere i mezzi sufficienti per poterlo mantenere.

Dunque, se non si vuole interamente sopprimere quest'articolo, io credo che sarebbe almeno necessario di aggiungere un'altra precauzione, mediante la quale il giudice potrebbe con maggiore probabilità, ed anche con certezza, giudicare in consimili vertenze.

Io pertanto proporrei che si inserisse nell'articolo il seguente emendamento:

« Qualora un individuo, ecc., e per cui sia già stato condannato alla pena di recidività, ecc. »

Quando un tale fu già stato colpito per due volte da una pena per pascolo abusivo, vi è la massima presunzione che abbia una quantità di bestiame superiore ai propri mezzi, poichè non si deve supporre che, quando abbia mezzi propri, voglia andare a nutrire il suo bestiame sulla terra altrui. In questo caso, non avrebbe in nessun modo a lagnarsene se viene colpito da una pena.

Così solo potrassi evitare quegli arbitrii, cui potrebbe non di rado, a creder mio, dare luogo la disposizione come è formulata nel progetto.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Rispondo brevemente al deputato Lanza.

Io non credo che possa temersi il supposto arbitrio in questa circostanza, se si avverte che trattasi di persone iscritte nella nota dei sospetti, che questa nota fu formata dal giudice ed approvata dal Consiglio comunale; ora, il Consiglio comunale certamente è quello che è più in grado di conoscere se l'individuo notato come abituato ad un pascolo abusivo debba essere veramente mantenuto sulla nota dei sospetti, e perciò se abbia bestiame in numero tale, che non corrisponda ai suoi mezzi. Quindi non credo che, quando si hanno persone sospette, le quali, in seguito alla denuncia, furono obbligate a passare atto di sottomissione, la quale condanna il pascolo abusivo, se esse, colte mentre esercitano il pascolo abusivo, vengono dal giudice condannate a disfarsi del bestiame, il quale non corrisponde ai loro propri mezzi, in questo caso, dico, non credo che si possa temere un arbitrio.

Il deputato Lanza ha parlato di diversi sistemi; ma qui, o signori, non si tratta di porre un sistema a confronto dell'altro. Quelle persone, di cui discorreva poc'anzi, non hanno che un sistema, cioè quello di mantenere il proprio bestiame sui fondi altrui. Se esse hanno qualche buon sistema per mantenere numeroso bestiame, lo tengano nella loro stalla, ma non vadano a fare esperimenti sui beni dei loro vicini. Quindi io non credo che neanche tale ragione si possa addurre contro questa disposizione, e ritengo che si debba mantenere l'articolo quale fu proposto, nel suo spirito e nella sua intenzione. Quanto alla redazione, mi rimetto interamente a quella proposta dalla Commissione.

LANZA. Io non istarò a ripetere quanto ho detto, delle difficoltà che potrebbe incontrare il giudice per potere dare sentenza con piena cognizione di causa.

Il signor ministro non mi ha ben compreso. Credo però non sia necessario che io insista sulle stesse ragioni, perchè posso stringere l'argomento più da vicino.

Io chieggo al signor ministro: se si obbliga un agricoltore a vendere una parte o tutto il bestiame che egli crede conveniente di mantenere, è questa o no una pena? Non me lo può negare; ora, se si deve applicare una pena determinata, che è sicuramente grave per un agricoltore, poichè sappiamo che senza bestiame gli è impossibile mantenere in buono stato

le sue terre, si può egli, chiedo, con giustizia applicare una pena di tale natura, senza essere prima sicuri che vi sia reato, ma per un semplice sospetto? Pensateci, o signori, prima di votare provvedimenti così arbitrari.

Ho ammesso anch'io che vi è qualche cosa a fare a questo riguardo, e che vi sono molti piccoli proprietari che abusano del pascolo altrui, per volere mantenere una quantità di bestiame superiore ai propri mezzi; ma, per impedire ciò, cerchiamo, o signori, i modi che sono opportuni, adottiamo una disposizione, la quale, mentre colpisce chi abusa del pascolo, nello stesso tempo non colpisca un innocente.

Coll'aggiunta che io propongo si verrebbe a colpire chi ha già per ben due volte subìto condanna per pascolo indebito, e così si avrebbe una fortissima presunzione che costui tenesse presso di sè un numero di bestiame superiore ai propri mezzi, e quando anche non fosse, la pena colpirebbe sempre un colpevole certo, e non un semplice sospetto.

Insisto perciò nel mio emendamento.

MICHELINI. Per verità mi sembra che l'onorevole ministro dell'interno, rispondendo al deputato Lanza, abbia piuttosto detto un epigramma, che fatta una vera confutazione della di lui proposta.

Siccome io credo che debba mantenersi l'articolo quale è stato proposto dalla Commissione, procurerò di supplire alla mancanza del signor ministro. (*Oh! oh! — Ilarità*)

È verissimo che vi sono parecchie maniere di allevare e di ingrassare il bestiame, e che alcune di queste maniere sono più economiche delle altre, di modo che colla stessa quantità di nutrimento si ottengono migliori risultati; ma, quanto a me, mi rassicura la considerazione che il Consiglio comunale è in istato di conoscere e giudicare, e i vari sistemi di allevamento che sono in uso nel comune, e coloro che li adoperano; il Consiglio comunale sa se quel tale mantenga le sue bestie a spese altrui, ovvero con un sistema perfezionato di nutrimento. A questo riguardo, io ho maggiore fiducia negli amministratori comunali, che nei giudici.

Se si approvasse la proposta dell'onorevole deputato Lanza, sfuggirebbero ad ogni vigilanza tutti quei ladri di campagna, che mantengono le loro bestie a danno dei legittimi proprietari; il numero delle quali bestie in certi luoghi è per siffatta guisa moltiplicato, che supera il numero delle bestie realmente mantenute dai loro padroni.

Stimo in conseguenza doversi approvare l'ultima redazione proposta dalla Commissione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io stimo necessario di aggiungere ancora un'osservazione che veramente mi era sfuggita nel rispondere che io feci al discorso dell'onorevole deputato Lanza. Opino che quest'articolo, quando sia votato secondo la proposta della Commissione, produrrà due buoni effetti: l'uno di colpire di fronte il vizio del pascolo abusivo, e l'altro di impedire quei certi contratti di soccida di cui tenne parola il deputato Lanza e dei quali si fa non lieve abuso.

Noi vediamo dei privati, i quali hanno qualche capo di bestiame, ma che pure pel timore di venire accusati di andare al pascolo abusivo, lo danno a soccida a chi non ha mezzi di mantenerlo. Ora se questo bestiame sarà venduto, s'impedirà la troppa ed abusiva frequenza di questa sorta di trattati i quali non dovrebbero avere luogo se non tra chi ha il capitale per comprare bestiame, e chi ha il mezzo di mantenerlo, e non tra chi ha il capitale, ed il nullatenente il quale non può altrimenti mantenerlo che sul fondo altrui. Io credo quindi che anche in questo senso quest'articolo produrrà un ottimo ef-

etto, e lo produrrà prontamente se riteniamo l'articolo tal quale, mentre invece non si otterrà se non molto difficilmente e molto tardi, se aspettiamo la recidiva.

SINEO, relatore. Io non aggiungerò parola per confutare l'obbiezione messa avanti dall'onorevole deputato Lanza, giacchè convengo veramente che è una disposizione molto dura quella che stiamo per votare, e che tuttavia la Commissione ha opinato essere imposta dalla necessità. Ma la durezza della legge è alquanto attenuata dalle precauzioni che avete sancite.

Si tratta di coloro che hanno passata la sottomissione prescritta coll'articolo 21. Voi avete voluto che questa sottomissione fosse preceduta non solo dalle deliberazioni del Consiglio comunale, ma anche da una cognizione di causa per parte del giudice; avete lasciato largo campo alla difesa del denunciato; gli avete data ancora la facoltà dell'appello. Non debbe essere tanto difficile ad un galantuomo di trovare due testimoni i quali dichiarino davanti al giudice che egli non è solito a praticare pascolo abusivo, che quindi fu ingiustamente accusato. La durezza dunque è attenuata da questa precauzione.

Io ho chiesto facoltà di parlare perchè non voleva lasciare passare in silenzio una dichiarazione fattasi davanti alla nazione. Mi ha fatto pena il sentire un onorevole deputato a dire ch'egli non aveva fede nei giudici di mandamento. Forse perchè quell'onorevole deputato si è costantemente opposto acchè si migliorasse la sorte di quell'ordine di magistratura così mal retribuito, egli crede che essi non si adoperino con molto impegno per ben adempiere ai gravi loro uffizi. Ma egli s'inganna. Quantunque i giudici di mandamento siano stati così ingiustamente trattati, essi fanno per la maggior parte il loro dovere. Soffrono con nobile rassegnazione l'ingiusto trattamento che si usa verso di loro. Mostrano un disinteresse che fa onore al nostro paese, e posso assicurare il mio collega Michelini ch'essi meritano, per la maggior parte, la sua fiducia.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Lanza.

(È appoggiato.)

MICHELINI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola per un fatto personale.

MICHELINI. Assicuro l'onorevole deputato Sineo che io ho per i giudici di mandamento tutto il rispetto, tutta la deferenza che possa avere egli stesso. Quando dissi che non aveva molto fiducia nei giudici riguardo al pronunciare sui vari metodi di allevamento del bestiame, non ne addussi i motivi per non tediare la Camera, e perchè i motivi mi sembravano evidenti.

Ma giacchè ora sono costretto a manifestarli, dirò che io ho dei giudici buonissima opinione quanto alla loro scienza legale, ma posso dubitare della loro scienza agricola. Inoltre i giudici essendo estranei al luogo in cui amministrano la giustizia, non conoscono le pratiche agricole locali come le conoscono gli amministratori comunali.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Lanza.

(La Camera rigetta.)

Pongo ora ai voti l'articolo secondo che fu proposto dalla Commissione. (Vedi sopra)

(La Camera approva.)

Questo sarebbe l'articolo 26; ora viene l'articolo 27, che è il 53 del progetto ministeriale, e così proposto:

« La pena sovra comminata pei furti di campagna, sarà applicabile agli individui colti a pascolare indebitamente nei fondi altrui.

SINEO, relatore. Ecco l'emendamento della Commissione a questo articolo: « Gli individui contemplati nell'articolo 21, se verranno colti a pascolare abusivamente nei fondi altrui, saranno soggetti a pene di polizia.

« In caso di recidiva, potranno essere puniti colla pena del carcere sino a giorni 15, o con multa fino a lire 100. Anche in caso di recidiva il reato sarà di cognizione del giudice di mandamento. »

PRESIDENTE. Rileggo questa proposta, e se niuno domanda la parola la pongo ai voti. (Vedi sopra)

(La Camera approva.)

Ora verrebbe l'articolo 22 del progetto del Ministero, che diventa articolo 28, ed è concepito nei seguenti termini:

« Se nel novero delle persone annotate si troveranno minori, il loro padre, o l'avo od il tutore rispettivamente si dovranno per cura del sindaco fare comparire nanti al giudice, il quale li assoggetterà alla sottomissione di vegliare attentamente alla condotta dei minori suddetti. »

SINEO, relatore. L'emendamento della Commissione all'articolo 22 sarebbe in questo senso:

« Se nella nota, di cui all'articolo 21, si troveranno minori di anni 18, il padre, l'avo, la madre od il tutore, ovvero le altre persone risponsabili della condotta del minore, coi quali egli convive, saranno precettati a comparire davanti al giudice di mandamento.

« Il giudice, sentiti i precettati nelle loro risposte, riconoscendo fondata la denuncia, li assoggetterà alla sottomissione di vegliare attentamente alla condotta del minore. »

La differenza sostanziale è che si limita questa disposizione ai minori di anni 18: si lasciano soggetti alle disposizioni precedenti i maggiori di anni 18, i quali hanno sufficiente maturità per condursi da sè. Un'altra differenza è, che si estende l'obbligo di precettare, quando non ci sia padre, madre, tutore, o avo, anche alle persone presso le quali il minore risiede. Questo accade specialmente presso il contadino, dove sono servitori rurali; e, se questi sono dediti ai furti, è giusto che anche la persona presso cui risiedono sia tenuta risponsabile, e sia obbligata a passare sottomissione di custodire questo servitore. Lo stesso obbligo si estende naturalmente alla madre, quando non vi è il padre od il tutore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo secondochè fu emendato dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Succede ora l'articolo 25, del progetto ministeriale, il quale resta articolo 29, ed è così concepito:

« Qualora il minore venga in seguito dichiarato colpevole per furto di campagna, se dalle risultanze del processo apparisca che non abbiano attentamente vegliato sul medesimo, saranno puniti colla pena degli arresti.

SINEO, relatore. La Commissione propone il seguente emendamento:

« Qualora il minore venga in seguito dichiarato colpevole per furto di campagna, se dalle risultanze del processo apparisca che le persone contemplate nell'articolo precedente non abbiano attentamente vegliato sul medesimo, saranno punite con pene di polizia, senza pregiudizio della pena maggiore in caso di complicità. »

È giusto di non pregiudicare la questione della complicità sulla quale i tribunali giudicheranno; è giusto egualmente che non vi sia la sola pena degli arresti, ma anche la pena dell'ammenda, perchè può essere più sensibile a certuni, e debbe essere lasciato in facoltà al giudice di applicarla.

MICHELINI. Io non so vedere pregiudizio di sorta; si potrebbe dire: non escluse le maggiori pene.

SINEO, relatore. Penso che sarà bene di spiegare che si tratta di minori degli anni 18.

PRESIDENTE. Secondo le fatte osservazioni, l'articolo 29 sarebbe formulato nei seguenti termini:

« Qualora il minore di 18 anni venga in seguito dichiarato colpevole per furti di campagna, se dalle risultanze del processo apparisce che le persone contemplate nell'articolo precedente non abbiano attentamente vegliato sul medesimo, saranno punite con pene di polizia non escluse le pene maggiori in caso di complicità. »

LANZA. Questa disposizione ai miei occhi appare nella massima parte dei casi impossibile ad essere applicata.

Noi facciamo una legge pei furti di campagna, non dobbiamo quindi dimenticare che si tratta di applicarla alla classe dei contadini. La massima parte dei casi di ragazzi che si danno ai furti di campagna sono figli di poveri agricoltori che lavorano alla giornata.

Ora ognuno sa se i capi di queste povere famiglie, i quali devono lavorare dall'alba alla sera, possono attentamente vegliare a che i loro ragazzi non si diano a commettere qualche furto.

Se questa legge dovesse essere applicata, non dirò in tutto il suo rigore, ma secondo la lettera, questa disposizione risulterebbe estremamente gravosa; cosicchè dovrebbe il giudice nella massima parte dei casi chiudere gli occhi, e prescindere dal procedere, oppure assolvere queste persone.

Se si dicesse che saranno punite con pene di polizia ed anche cogli arresti qualora tenessero mano, o qualora ricettassero nelle proprie case gli oggetti derubati dai loro figli, allora il provvedimento sarebbe ragionevole; ma volere che queste povere persone possano *attentamente sorvegliare* i propri figli, è cosa assolutamente impossibile; ed io me ne appello a coloro che sanno come fa a guadagnarsi il pane questa classe numerosa della società.

PRESIDENTE. Propone qualche emendamento?

LANZA. Proporrei di redigere quest'articolo in modo che ove apparisse che i genitori del minore abbiano prestato mano a questi furti di campagna, o dando ricetto agli oggetti derubati, od in qualunque altro modo, incorressero nelle pene, ecc.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Nei casi supposti dal deputato Lanza si applicano le pene ordinarie stabilite dal Codice penale per complicità. Ogni pericolo di vessazione è escluso, quando i genitori del minore che commette furti di campagna hanno vegliato sul medesimo per quanto loro veniva fatto. Quindi in caso sia riconosciuto dalle autorità competenti che quei genitori non hanno pensato di dare quell'educazione che si richiedeva al minore, essi saranno puniti secondo l'articolo che si tratta di votare.

PRESIDENTE. Secondo la proposta del deputato Lanza converrebbe anche togliere le parole d'aggiunta della Commissione « non escluse le pene maggiori in caso di complicità. »

SINEO, relatore. Per lasciare maggiore arbitrio al buon senso del giudice, ed acciocchè, quando le circostanze il richiederanno, egli possa tenere conto delle considerazioni espresse dall'onorevole deputato Lanza, la Commissione acconsentirebbe nel cambiare la parola *saranno* alla fine dello stampato, in quella di *potranno*; cioè: « *potranno essere puniti con pene di polizia.* »

In questo modo il giudice infliggerà queste pene quando riconoscerà che avvi malizia o colpevole trascuranza nei genitori.

LANZA. Per esprimere meglio la mia idea, proporrei che si dicesse: « abbiano trascurato di vegliare sui medesimi. »

In tal modo credo che è bene espresso il concetto, e la differenza che corre fra l'esigenza che vengano sorvegliati, e la possibilità dei parenti di sorvegliarli.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io accetto anche questa redazione, purchè però invece di: « potranno essere puniti, » si dica: « dovranno essere puniti. » Infatti quando i risultati che abbiano trascurato questa sorveglianza, perchè non punirli?

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti quest'articolo cogli emendamenti proposti dal deputato Lanza e dal ministro dell'interno.

(La Camera approva.)

SINEO, relatore. Verrebbe adesso un nuovo articolo proposto dalla Commissione; essa ha pensato che forse potrebbe nascere dubbio intorno all'applicazione dei bandi campestri in quei casi che fossero per avventura colpiti e dai bandi campestri e dalla legge attuale. Per evitare il dubbio, la Commissione propone il seguente articolo:

« Sono mantenute in vigore le disposizioni dei bandi campestri di ciascun comune e si applicheranno le pene da essi prescritte, salvi i casi nei quali sono più gravi quelle ordinate con la presente legge. »

BENSO GIACOMO. Domando la parola per proporre una aggiunta, la quale dovrebbe precedere quest'articolo.

Desidererei che in questa legge vi fosse una disposizione, all'oggetto che un individuo il quale si trova annotato sulla lista dei sospetti, e dopo due anni si sia regolato in maniera per cui non sia mai stato processato, nè per furti effettivi, nè per atti che portino il sospetto di furto, potrà essere cancellato dalla stessa lista.

Mi pare che dopo un siffatto lasso di tempo debba avere questo individuo il diritto di farsi cancellare dalla lista dei sospetti.

Noi stabiliamo con questa legge un sistema di sospetti per cui alcuni individui si vengono a trovare in una posizione eccezionale. Può darsi che il sospetto, fin dal momento in cui l'individuo è iscritto sulla lista, sia fondato sopra falsi dati, e può accadere che, anche dopo avere dato materia di sospetto, l'individuo abbia cambiato condotta, ed in modo tale che meriti di essere ritornato allo stato in cui sono gli altri cittadini.

Siccome edunque si tratta in questo caso di una presunzione, io credo che l'individuo che si sia ben condotto per il lasso di anni due, abbia fatto nascere una presunzione in suo favore, per cui possa essere in diritto di venire cancellato dalla nota dei sospetti.

È vero che queste note devono essere rivedute annualmente dal Consiglio comunale, e che quindi vi è luogo a sperare che il Consiglio ed il giudice cancelleranno dalla nota dei sospetti coloro che con una posteriore condotta hanno dato nuove prove di sè; ma mi pare che sia sempre più sicuro e più conveniente di dare questo diritto all'individuo stesso, onde nel caso che il Consiglio non lo cancellasse, abbia egli stesso il diritto di farsi cancellare. La mia proposta sarebbe concepita nei seguenti termini:

« Quando l'individuo annotato come sospetto a tenore dell'articolo 21 non avrà per due anni consecutivi subito veruna condanna, acquisterà il diritto di far radiare il suo nome dalla lista dei sospetti. »

SINEO, relatore. La Commissione accetta quest'aggiunta perchè crede essere ottima cosa l'aprire la via alla riabilitazione. Essa desidera che si possa estendere questo sistema a tutte le sanzioni penali.

VALERIO LORENZO. Ma la legge non deve durare che per due anni!

SINEO, relatore. Tanto meglio, se durerà solo per due anni. Intanto si sarà dato un salutare esempio col rendere omaggio ad un gran principio.

BENSO GIACOMO. Quantunque la legge non debba durare che per due anni, intanto che è in vigore infliggendo essa una nota d'infamia ad un individuo, è bene quindi che stabilisca il modo per riparare e cancellare questa nota quando giustizia il richiede; così l'individuo che colla sua buona condotta saprà approfittare di questa disposizione, al fine dei due anni potrà essere riabilitato, e troverà nella stessa legge il riparo al disdoro che vi aveva prima trovato. Dimodochè anche nell'ipotesi che al fine dei due anni non si facesse più nessuna legge di polizia, o che non vi fossero più note dei sospetti, tuttavia questa disposizione sarebbe utile, perchè siccome peserebbe sempre sull'individuo annotato la faccia dell'annotazione, così egli nell'invocare questa disposizione troverebbe il mezzo di giustificare la sua fama all'appoggio della legge medesima.

Io credo quindi che, sebbene la durata di questa legge non sia che per due anni, il mio emendamento possa essere adottato.

VALERIO LORENZO. Non solamente non sono contrario all'opinione dell'onorevole Benso, ma credo che essa sarebbe cosa ancor più utile proponendo che tale radiazione fosse possibile dopo un anno.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io non mi oppongo alla proposta del deputato Benso, ma per l'ordine della discussione mi pare che la proposta della Commissione circa i bandi campestri dovrebbe essere votata prima, imperocchè il mezzo di essere cancellato dalla nota debbe chiudere la serie delle disposizioni che vengono in conseguenza della comprensione nella nota stessa.

BENSO GIACOMO. Per me non ho difficoltà ad aderire alla proposta del signor ministro.

PRESIDENTE. Se non v'è opposizione si voterà dunque sull'articolo proposto dalla Commissione, in cui viene stabilito che sono mantenute in vigore le disposizioni dei bandi campestri in ciascun comune, e si applicheranno le pene da essi prescritte, salvo nei casi in cui fossero più gravi quelle stabilite nella presente legge.

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Prima di porre ai voti l'aggiunta proposta dall'onorevole Benso, l'interrogio se per avventura sia suo intendimento di estendere questa disposizione anche agli oziosi e vagabondi.

BENSO GIACOMO. Se la Camera stimasse di estendere questa disposizione anche agli oziosi e vagabondi, io non avrei alcuna difficoltà.

Faccio però osservare che adempiendo questi alla sottomissione, possono fare cessare qualunque disposizione a loro riguardo, imperocchè l'ozioso dandosi al lavoro cessa di essere annoverato fra gli oziosi; e così il vagabondo ponendo stabile stanza in qualche comune cessa di essere vagabondo.

Invece non è lo stesso degli annotati per sospetto, perchè il sospetto trovandosi nella mente altrui, non sta in suo potere di farlo cessare se non gli si concede un modo legale di riabilitazione.

BELLONO. La Camera ritiene che si è già votato che le note sono rivedibili ogni semestre, ed io temerei che quando si introducesse un emendamento, in forza del quale l'iscrizione sulla nota cessasse di pieno diritto nel termine di due anni, sempre quando durante quest'intervallo non abbia avuto luogo a carico dell'individuo sospetto verun procedimento, io temerei, dico, che quando si avranno indizi di ravvedi-

mento e di miglioramento di condotta prima della scadenza di questo termine, sarà tuttavia più difficile che il notato otenga la sua riabilitazione, ma sarà facilmente rimandato alla scadenza del termine.

Quindi, poichè i sospetti sono iscritti nella nota per giudizio del Consiglio comunale, e poichè non vi è luogo a temere che, sorgendo favorevoli indizi di migliorata condotta morale, il Consiglio sia per negare in qualunque tempo la cancellatura, che sarebbe un atto di giustizia, io non sarei d'avviso di ammettere quella riabilitazione, che solo si fondi sul lasso del tempo, e che, come tale, non può avere quell'effetto morale, che avrebbe una positiva deliberazione pronunciata appositamente con piena cognizione di causa; la quale viene a significare che l'iscritto, indipendentemente dal tempo in cui rimase nella nota dei sospetti, è tenuto in buon concetto dal Consiglio, e come tale cancellato; queste sono le considerazioni per le quali credo meno opportuna l'adozione del proposto emendamento.

DEPRETIS. Io appoggio la proposta fatta dall'onorevole Benso. Vede la Camera che colle disposizioni ch'essa ha precedentemente votate vennero sanciti provvedimenti che fanno eccezione alle massime le più sacre ed intangibili della giurisprudenza. La Camera ha adottato provvedimenti tanto anormali, che è una vera necessità che vi si trovi una limitazione.

Infatti è troppo grave provvedimento quello che lascia un cittadino per tempo indefinito nella condizione di sospetto. Io non contesterò la probabilità, nella maggior parte dei casi, che i Consigli comunali vedendo la persona iscritta fra i sospetti condurre vita operosa e onorevole, lo abbiano a cancellare dalla nota. Se il cittadino stato notato mostra co'suoi portamenti che fu mal giudicato, è probabile che i Consigli nelle loro adunanze di primavera o d'autunno, rivedendo le note, lo cancelleranno.

Ma può anche avvenire il contrario. Nella molteplicità dei casi e delle circostanze, che possono essere tanto diverse, può avvenire che malgrado il ravvedimento di chi fu con ragione annotato, benchè realmente l'imputato non abbia mai commesso alcun reato, tuttavia il cittadino che fu iscritto come sospetto non sia cancellato, quantunque lo dovesse essere. Questo può avvenire, e a questo caso è savio consiglio il provvedere. D'altra parte bisogna valutare i vantaggi morali che deriveranno dalla proposta dell'onorevole Benso. La società ha un grande interesse nell'invitare i cittadini a ravvedersi, a ricondursi sul diritto sentiero. E a questo ravvedimento giova potentemente la proposta.

Questa sola considerazione, a mio avviso, raccomanda talmente l'emendamento dell'onorevole Benso che non si può stare dubbiosi nell'accettarlo. Io voto adunque per l'emendamento dell'onorevole Benso il quale reca un temperamento savissimo a quella parte appunto della legge che ne ha più bisogno, come quella che più si diparte dalle massime rigorose della giustizia.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta del deputato Benso Giacomo e la metto ai voti. (Vedi sopra)

(La Camera approva.)

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MELLANA. Ricorderà la Camera come nella tornata di mercoledì, dietro una breve enumerazione da me fatta di provvedimenti necessari e dimenticati in questo progetto essa rimandava il progetto alla Commissione, nel cui seno io mi recavo per appoggiare e sviluppare alcune proposizioni, le quali vennero poi adottate dalla Commissione.

Proponevo pure si provvedesse alla repressione del reato di coloro che abitualmente fanno acquisti di cose di notoria provenienza dai furti di campagna. Me presente, la Commissione accettava il principio, e redigeva due appositi articoli di legge.

Bisogna che posteriormente la Commissione abbia mutato consiglio, giacchè non veggo che abbia presentato alla vostra sanzione quel provvedimento. Non voglio credere che la Commissione possa disconoscere in principio il pensiero di reprimere tali reati, che sono il fomite dei furti stessi, quindi debbo presupporre ch'essa creda che a questo male sia abbastanza provveduto colle vigenti leggi. Ora inviterei la Commissione a dire tali motivi, onde li apprendano il Governo ed i magistrati, che così impareranno il modo d'invocarli e di applicarli; giacchè bisogna credere che fino ad ora li abbiamo ignorati, stantechè apertamente, impunemente e su larga scala si è introdotto, e si mantiene l'illecito commercio di comperare oggetti di provenienza dai furti di campagna. Attendo la risposta della Commissione.

SINEO, relatore. La Commissione ha veramente prestata la più scrupolosa attenzione allo sviluppo che l'onorevole Mellana aveva dato alla sua proposizione; essa divide interamente l'opinione di lui, quanto alla convenienza di invigilare sopra questi ricettatori e compratori, o dolosi od imprudenti che si vogliono chiamare, di cose furtive. Ma ritornando sulle disposizioni del Codice penale, è paruto alla Commissione che fosse al caso bastantemente provveduto cogli articoli 688 e seguenti di quel Codice. Il Codice penale, considerando questa compra come una specie d'indiretta complicità, impone vari gradi di pena secondo la gravità del delitto. In questi vari gradi è evidentemente contemplato anche il caso in cui si comprano cose provenienti da furti di campagna. Il Codice penale contempla non solo quelli che dolosamente comprano, ma anche quelli che comprano in buona fede, i quali sono sottoposti all'obbligo della denunziatura, sotto pena del quadruplo, tuttavolta che vengono a riconoscere che la loro buona fede è stata sorpresa. Con le nuove disposizioni che la Camera sta per sancire sono introdotti nuovi reati; naturalmente, essendo generali i termini del Codice, alle nuove sanzioni di questa legge corrisponderanno nella stessa proporzione le conseguenze di quella specie d'indiretta complicità. Convieni anche qui tenere conto del carattere affatto speciale e provvisorio della legge di cui ci occupiamo. La Camera ha creduto conveniente di concedere al Governo ciò che chiamava; ma che non era il tempo di fare, un corpo di legislazione compiuta nè rurale, nè di pubblica sicurezza; la Commissione ha del pari creduto di doversi limitare a quelle proposte che erano state fatte dal Ministero; non crederebbe di dovergli dare in una legge provvisoria di più di ciò che esso domanda.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Fara-Forni.

FARA-FORNI. Signori, io non iscorgo che in questa legge si sia provveduto ai manutengoli dei ladri di campagna, e trovo che molto opportunamente osservava l'onorevole Mellana nella tornata del 29 corrente, lorquando accennava alla necessità di provvedere alla repressione di questi prestamano ai furti di campagna.

Infatti questa sarebbe la vera misura, onde per una parte togliere od attenuare almeno simile sorta di furti; poichè se i delinquenti non trovassero facili mezzi, coi quali collocare e realizzare gli oggetti derubati, il più delle volte certamente si asterrebbero dal delinquere.

D'altra parte poi avvi la considerazione a farsi, ed è che i prestamano concorrono all'eseguitamento del delitto, senza

incorrere nel probabile rischio d'essere colti dal rigore della legge, perchè ammantati in molti casi dell'esercizio di una professione; ovvio è eziandio il riflesso di coloro, per esempio, che rubano cocchetti od uve. E come si potrebbero rendere sì arditi a farlo, se non fossero sicuri di trovare chi riceve facilmente simili articoli, chi loro presta mano nella loro realizzazione in danaro? E come farebbe pure a realizzare le uve derubate chi non avesse vasi vinari da riporle per farne poi il vino da potersi vendere a suo bell'agio? Certamente che ladri di simili articoli, sì facili ad essere scoperti non sarebbero sì tosto allettati e proclivi a tali furti, se non sapessero pria di commetterne il delitto ove riporre e smerciare il frutto della loro criminosa industria.

Trattandosi adunque, che noi qui facciamo una legge repressiva appositamente per togliere o diminuire almeno in due anni il tanto lamentato flagello agricola dei furti di campagna, pare che non dovremmo dimenticare di provvedere pure a che severamente puniti sieno anche i manutengoli, ossia prestamano di cui discorro.

Mi si dirà da taluni che pei prestamano ai furti è provvisto nel Codice nostro penale agli articoli 688 e 689; ma egli è bene, perchè in quegli articoli non si provvede a sufficienza a mio credere, in alcuni casi, come in quello che io lamento, che trovo la necessità di qui parlarne.

Per queste ragioni, e viemmaggiormente per quella che i prestamano sono il mezzo d'occultazione e sottrazione dei corpi di delitto, di maniera che col loro operato s'impedisce a che la vigile azione della giustizia possa avere nelle mani la prova del reato, io proporrei alla Camera il seguente articolo addizionale alla presente legge, sperando che voi, o signori, sarete per accoglierlo, concepito in questi termini:

« Art. ... Incorreranno nelle stesse pene dei delinquenti di furti di campagna coloro i quali avranno scientemente ricettato, o comperato, o si saranno intromessi a fare vendere in tutto od in parte generi o frutti di campagna derubati, e contemplati nella presente legge. »

MELLANA. L'onorevole relatore ha detto che non credeva la Commissione di dovere produrre un Codice, ma bensì di maturare puramente le domande del Governo: soggiungeva che, in merito al reato da me accennato, provvedeva il Codice penale. Io osserverò alla Commissione che anche per i furti di campagna il Codice penale provvede: pure si è creduto di fare variazioni onde rendere più facile ed efficace l'azione della giustizia. Perchè non si potrà adottare un tale principio per la repressione del reato che è fomite a quelli di furto? E qui è tanto più necessario inquantochè le pene portate dal Codice penale sono di tale severità da partorire la impunità.

Prego la Camera di por mente in qual modo provveda il Codice penale per coloro che abitualmente comprano oggetti di furtiva provenienza. L'articolo 688 citato dall'onorevole relatore dice:

« Coloro poi che senza precedente trattato od intelligenza avranno scientemente ricettato o comprato in tutto od in parte cose depredate, rubate, truffate o simili, o si saranno intromessi per farle vendere, saranno puniti colla reclusione per tempo non minore di anni sette. »

Ora io domando...

Voci. Vada avanti.

MELLANA. Andiamo pure avanti; troveremo maggiori prove pel mio assunto.

« ... per tempo non minore di anni sette, od anche coi lavori forzati per anni dieci, se il reato importa la pena della morte o dei lavori forzati a vita; e negli altri casi colla pena

immediatamente inferiore a quella dovuta all'autore del reato in modo però che in nessuno di tali casi la pena possa essere inferiore al carcere. »

Ora, anche stando a quest'ultima parte, chiaramente apparisce che non può quest'articolo essere applicato ai reati di cui è questione, poichè se coloro che commettono i furti sono puniti con pene di polizia, non possono essere puniti col carcere coloro che ricettano questi oggetti derubati, stando a quest'ultima disposizione; quindi è giuocoforza applicare la prima, o lasciarli impuniti.

Non può nemmeno applicarsi l'articolo 689, che riguarda colui che non va a consegnare una data cosa dopo che fu difidato che essa fu rubata, poichè chi tiene magazzino di oggetti rubati in campagna non li tiene per modo divisi li uni dagli altri da potere essere riconosciuti dai proprietari; più, a questi non è fatta facoltà d'introdursi a loro piacimento in quei ricettacoli; gli oggetti poi di tali furti non sono come le cose d'oro o d'altri metalli o mobili, che possano avere segni particolari per essere da altri consimili distinti; quindi è impossibile che l'articolo 689 possa mai venire applicato.

D'altronde io dico, e nessuno può in ciò contrastarmi, che se i furti di campagna si commettono al giorno d'oggi molto più frequentemente che non nei tempi passati, ciò non si può altrimenti attribuire che a quelli i quali tengono mano ai ladri medesimi. Ora risponderò alla Commissione, cui parve che non fosse debito nostro l'usare contro questi maggiore severità di quello che non faccia lo stesso Governo, il quale è al fatto di vedere più da vicino i bisogni, osservando che se il Governo commette un errore, non è certo nostro dovere l'assecondarlo, e qui non è una severità che io domando, ma un mezzo sicuro di repressione di questo reato. Voglio diminuire la severità del Codice penale per far sì che la sanzione non sia effimera: qui come pei furti di campagna bisogna avere mezzi perchè il reato non sia impunito: ciò vale assai più della severità.

Finora avete provveduto contro il povero, che se il più delle volte ruba per vizio, talora può anche essere spinto dal bisogno; e poi si perirebbe a perseguire quelli che si trovano avere più elevata educazione, che per mera cupidigia di guadagno tengono mano ai furti di campagna, che il più delle volte si commettono per la certezza che hanno di trovare chi compri gli oggetti rubati.

A noi spetta invece di dare disposizioni contro coloro che fomentano questi reati; quindi io dico che, se gli articoli del Codice penale, come si trovano, non possono più oltre applicarsi dopo le da noi introdotte variazioni senza arrecare una incongruenza fra chi ruba e chi compera gli oggetti medesimi, bisognerà a questo riguardo arrecare alla legislazione quelle modificazioni che si richiedono per ottenere un effetto efficace. Insisto quindi acciocchè la Camera voglia adottare il principio che si debba provvedere anche a questi reati; la Commissione presenterà allora l'articolo che aveva già maturato.

SINEO, relatore. La Commissione è sempre all'ordine della Camera, e sarebbe desiderosa di assecondare le viste del signor Mellana. Ma appunto perchè ha molto maturamente meditato intorno alla questione, è venuta nella determinazione che ho poc'anzi esposta; appunto perchè si era formulato un articolo, il migliore possibile nel senso del signor Mellana, si è veduto che non si faceva niente di nuovo, perchè il Codice penale provvede ampiamente in proposito. Difatti se l'onorevole Fara-Forni ha voluto formulare un articolo, ha dovuto riprodurre anch'egli le parole del Codice penale; perchè non sarà meglio riferirsi semplicemente a quel Codice?

Il signor Mellana dice: voi estendete la giurisdizione del giudice di mandamento, l'estendete per quei disgraziati che si rendono colpevoli di piccoli furti e non l'estendete per tutti quelli che sono in migliore condizione, per quelli cioè che comperano, per certi capitalisti di mala fede, i quali se non vi fossero, mancherebbe la spinta a molti furti: e questo è verissimo. Ma l'osservazione del signor Mellana a che conduce? A concludere appunto che è ben più colpevole, ben più riprovevole quello speculatore il quale si serve del suo danaro per alimentare il furto, che non quello che non resiste all'impulso forse della miseria, e si lascia trasportare ad usurpare talvolta l'altrui proprietà. Sicuramente anche questi è colpevole, ma non tanto quanto quell'infame capitalista che usa del suo danaro per seminare il vizio ed il delitto.

Se dunque quello è veramente più colpevole, lasciamo che la giustizia correzionale eserciti pienamente la sua forza punitrice su quel cattivo soggetto, lasciamo che si proceda nei modi ordinari, che sia regolarmente accusato e represso in seguito con pena non minore del carcere; ed è giusto, perchè, se a termini del Codice vigente si puniscono di tale pena gli usurai, a molto maggiore ragione si deve rigorosamente procedere contro costoro che esercitano la più riprovevole delle usure sotto il velo di quel mercimonio che il signor Mellana ha giustamente denunciato.

Notisi che per questo reato non è necessario che si proceda nè con quella celerità nè con quella frequenza con cui si debbe procedere pei piccoli furti, perchè appunto sono molti che commettono i piccoli furti, e necessariamente sono pochi quelli che hanno danaro per alimentare questi furti, per comperare le cose furtive; essendo pochi, non c'è lo stesso inconveniente a far sì che le loro cause siano portate davanti ai tribunali. Notisi ben anche che il perno della legge che votiamo sta nel creare presunzioni contro certi individui, che non potremmo altrimenti colpire, perchè ci mancano prove positive. È questo un sistema che possiamo accettare per ubbidire alla trista legge di una asserita necessità, ma che certamente non piace a nessuno di noi. Mettere una presunzione in luogo di una prova è cosa che eccede i confini del diritto penale, è cosa che ripugna grandemente a quel sentimento naturale di giustizia che tutti abbiamo in cuore. Ecco perchè ammettendo contravvenzioni e anche delitti sul fondamento di semplice presunzione, naturalmente abbiamo dovuto applicare loro pene tenui; ma non abbiamo alcun motivo per applicare la stessa tenuità di pena a quelli che si rendono colpevoli di questa specie di complicità, comprando le cose furtive.

Per questi l'onorevole Mellana non propone neppure egli d'introdurre nuove presunzioni; egli certamente non ha mai inteso di colpire, salvo coloro, rispetto ai quali sarà provato che abbiano comprate scientemente cose furtive; perchè quegli che non lo fa scientemente non può essere sicuramente punito. Se si tratterà di quel tale, contro il quale c'è una prova precisa che egli veramente ha tenuto mano ai ladri, che egli li ha favoriti col'uso de'suoi capitali, non credo che vi sia motivo per esimere questo cattivo originale dalla sanzione generale del Codice penale, e sottrarlo alla giurisdizione dei tribunali di prima cognizione.

Per queste considerazioni la Commissione persiste nel suo rifiuto.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Signori, qui veramente si vuole prevedere un reato a cui ha già provveduto il Codice penale, e che è abbastanza severamente punito.

Ma io dico: quando date all'amministrazione di pubblica sicurezza ed all'autorità giudiziaria il mezzo più facile di sco-

pire gli autori principali di questi reati, non avremo nello stesso tempo il mezzo più facile di scoprire i compratori ed i ritentori delle cose rubate?

Se si tratta di piccoli furti di campagna, io posso assicurarvi che gli abituali compratori e ritentori difficilmente sfuggiranno dall'essere compresi nella nota dei sospetti, e quando saranno iscritti su questa nota, se saranno incontrati in condotta di questi raccolti, oppure se si troveranno in casa loro cose sospette, non isfuggiranno la presunzione, a meno che dicano di avere comprato o ricoltato, ed allora l'autorità giudiziaria procederà per vedere se hanno comprato o ricoltato scientemente od ignorando lo stato della cosa.

Dico adunque che, quando si ha il mezzo di scoprire gli autori principali, l'autorità giudiziaria può facilmente scoprire i compratori ed i ricettatori.

Non credo pertanto che sia necessaria una disposizione speciale a tale riguardo.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Fara-Forni.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto a'voti.

(La Camera non approva.)

SINEO, relatore. La Commissione propone ancora un nuovo articolo.

Essa ha avvertito che il difetto di repressione dei furti di campagna proviene in gran parte dalla mancanza non solo di chi ha da giudicare, ma altresì di chi debbe fare la parte del pubblico Ministero.

Onde arrecare rimedio a questo difetto della nostra organizzazione giudiziaria, la Commissione propone che sia autorizzato ciascun comune a nominare un suo procuratore fiscale, il quale possa esercitare le prerogative del pubblico Ministero presso il giudice di mandamento onde promuovere la repressione di questi reati.

La legge prescrive che presso il giudice vi debba essere un procuratore fiscale; ma questo procuratore fiscale, non avendo doveri ben precisati, ed avendo a rivolgere la sua attenzione a tutti, non pensa forse a nessuno. Tutti sanno che quest'ufficio attualmente è come se non esistesse, e si fa per lo più intervenire un individuo, più per la forma che per la sostanza. Ma quando il comune avrà nominato un procuratore fiscale naturalmente lo farà agire, e lo rivocherà in caso che non adempia al suo dovere, e la giustizia rurale sarà probabilmente assai meglio amministrata.

Ecco la formola dell'articolo d'aggiunta proposta dalla Commissione:

« Per promuovere la repressione delle contravvenzioni e dei delitti rurali, e l'applicazione delle pene prescritte dai bandi campestri, ogni comune potrà nominare un procuratore fiscale presso il giudice di mandamento, il quale eserciterà le funzioni del Ministero pubblico in conformità delle leggi vigenti. »

Oltre di questa la Commissione fa ancora un'altra proposta.

La Commissione erasi riservato di presentare una formola quanto all'appello: essa doveva partire dal Codice penale che dava facoltà di appellarsi nelle cause contravvenzionali, eccettuate le pene pecuniarie che non eccedono le lire 20; essa ha creduto di dover mantenere questa disposizione del Codice penale: solamente le parve opportuno di risolvere un dubbio. Secondo il Codice penale, le pene che si possono applicare dal giudice in materia di contravvenzioni sono l'ammonda e l'arresto; non permette il Codice penale che si aggiunga a queste pene quella della sottomissione: la sottomissione, secondo il Codice penale, è una pena accessoria delle

pene correzionali; quindi sarà una disposizione affatto nuova che s'introdurrà con questa legge, quando si autorizzerà il giudice ad ordinare la sottomissione, e ad ordinarla, direi, come pena principale e sussistente per se stessa. Doveva quindi nascere il dubbio se le ordinanze, che infliggerebbero questa nuova pena, sarebbero, o no, appellabili, trattandosi di caso non previsto dal Codice penale. Questo dubbio è già stato da voi risolto affermativamente nella prima parte della legge. Si tratta di riprodurre qui la stessa disposizione in modo più generale.

Per quest'effetto la Commissione vi propone il seguente articolo:

« Le ordinanze dei giudici, che porteranno, obbligo di sottomissione, saranno soggette all'appello. Nel resto si osserverà il capitolo IV, titolo I del libro 5° del Codice di procedimento criminale. »

Per evitare una inutile ripetizione, s'intenderà naturalmente soppresso il terzo paragrafo del primo articolo che avete votato. Quel terzo paragrafo diceva: *Le ordinanze dei giudici in questa materia saranno soggette all'appello.* Questa disposizione è compresa in quella che ora vi proponiamo.

La Camera ritiene che tutte le ordinanze saranno appellabili, salvo quelle le quali infliggeranno una pena pecuniaria non superiore alle lire 20.

PRESIDENTE. (*Legge l'articolo sovraccennato*)

MENABREA. Je ne veux pas entrer dans la discussion qui a été soulevée par l'honorable préopinant; mais il me semble que nous faisons des lois d'une manière tout-à-fait singulière. La question dont nous nous occupons est extrêmement délicate, et je prierais, avant tout, monsieur le ministre de l'intérieur de vouloir bien dire s'il a pris connaissance des articles qui sont proposés par la Commission.

Il s'agit d'abord ici de la création de nouveaux fonctionnaires. Ce sera, sans doute, une chose excellente, dont je suis loin de vouloir contester la bonté; ensuite, cette mesure entraîne également une question d'économie pour les communes qui doivent payer ces nouveaux fonctionnaires.

Je viens donc, en raison de ce fait, prier monsieur le ministre de vouloir dire à la Chambre s'il est entendu avec la Commission, afin de savoir si nous devons, sur l'accord de la Commission et du Ministère, voter en toute sécurité, ou bien laisser au Ministère la responsabilité d'une pareille mesure.

PRESIDENTE. Le farà osservare che non viene ancora in discussione quest'articolo; ora si tratta dell'ordinanza di appello.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Quanto all'articolo, alla discussione del quale ci richiamava testè l'onorevole nostro presidente, io non ho cosa alcuna da opporre; ei si può ammettere poichè si lasciano intatte le principali disposizioni del Codice di procedura penale. Quanto all'altro articolo, relativo al procuratore fiscale, dirò fin d'ora che in esso si lascia solamente in facoltà dei comuni la nomina di questo procuratore fiscale, senza imporne loro la prescrizione. Io però desidererei che fossero almeno approvati dall'avvocato fiscale, col quale potrebbero essere in corrispondenza continua. Non so poi se questi procuratori fiscali non diminuiranno alquanto l'importanza degli altri funzionari di analoga natura che già stanno presso i giudici di mandamento, e se non abbia forse a temersi che questo faccia duplicazione. In ogni caso però, ripeto, non potrei prescindere dal richiedere che essi siano approvati dall'avvocato fiscale della provincia.

MELLANA. Domando la parola, in primo luogo per rispondere al deputato Menabrea...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Lo pregherei di non intralciare la discussione, mentre ora si parla soltanto dell'ordinanza d'appello. Lasci che prima si deliberi su questo.

Porro ai voti la proposta della Commissione...

SINEO, relatore. Viene suggerita una modificazione, che sottoporro alla Camera, sull'articolo dell'appello.

PRESIDENTE. Do lettura di questa proposta nuovamente modificata:

« Le ordinanze dei giudici nelle materie contemplate nella presente legge saranno soggette all'appello, salvo che si tratti di una pena pecuniaria non eccedente le lire 20. Per l'appello si osserverà il capo 4, titolo 1, libro 2 del Codice di procedura criminale. »

Una voce. Non c'è differenza.

SINEO, relatore. C'è una leggera differenza.

Si è osservato che potrebbe il giudice essere soverchiamente indulgente, e si è creduto che bisognava conservare ai comuni, specialmente se la Camera riconoscerà opportuno di lasciargli rappresentare da un apposito procuratore fiscale la facoltà di reclamare contro la soverchia indulgenza del giudice.

Secondo il nuovo emendamento, anche il procuratore potrebbe appellarsi; ma non lo avrebbe potuto nel caso precedente, perchè l'appello si ammetteva solo quando si ordinava la sottomissione, e non quando si assolveva.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti la proposta della Commissione testè letta.

(È approvata.)

Ora viene in discussione l'altra proposta della Commissione così concepita:

« Per promuovere la repressione delle contravvenzioni e dei delitti rurali, e l'applicazione delle pene prescritte dai bandi campestri, ogni comune potrà nominare un procuratore fiscale presso il giudice di mandamento, il quale eserciterà le funzioni del Ministero pubblico in conformità delle leggi vigenti. »

La parola è al deputato Mellana.

MELLANA. Ho domandato la parola per osservare all'onorevole Menabrea che la proposta non è nuova perchè già da me fatta nella tornata di mercoledì e da me riprodotta e sostenuta nel seno della Commissione. In quanto al desiderio del ministro che la nomina di tali procuratori fiscali fatta dai comuni debba essere approvata dagli avvocati fiscali provinciali, non veggio difficoltà perchè sia accordata; giacchè qui non si tratta di questione politica, ma solo dell'interesse della legge.

Prego la Camera a voler bene osservare che se intende che questa legge sortirà un qualche effetto, deve adottare questa proposta; si otterrà qualche cosa solamente quando voi armerete i comuni dei mezzi per sollecitare la pronta amministrazione della giustizia.

BELLONO. L'istituzione di un procuratore fiscale presso i giudici non è istituzione nuova; essa invece è riconosciuta e sancita dalle leggi organiche.

Abbiamo il capo 3°, titolo 2° del libro 1° del Codice di procedura criminale, il quale si intitola precisamente del *Procuratore fiscale*, ed indica quali ne sono gli uffizi ed i carichi; questi carichi sono di promuovere e proseguire secondo le norme indicate dal Codice le azioni penali di cognizione dei giudici di mandamento, di informare senza ritardo il giudice dei reati che abbiano luogo nel loro distretto; ora, in punto di fatto, conviene ritenere che effettivamente è piuttosto figurativa che reale e seria questa istituzione dei procuratori fiscali.

Ogni giudice assume nei singoli casi un interveniente fi-

scale, che è molte volte il primo che capita dinanzi all'ufficio, e questo tale fa le funzioni di sollecitatore, di assistente, di procuratore fiscale; quindi la conseguenza, che non essendovi persona stipendiata, la quale faccia costante ufficio di vigilare sui sospetti, di rintracciare le prove dei reati, di denunciarli e di promuovere e sostenere l'azione penale, moltissime contravvenzioni rimangono impuniti.

Ora, nel progetto che propone la Commissione non si tratta già punto d'imporre al Governo il carico di stabilire dovunque questi procuratori fiscali e di doverli stipendiare, ma unicamente si riconosce che dove vi sia un comune, il quale creda d'averne un interesse speciale a guarentire la soppressione delle contravvenzioni, e di quelle particolarmente che concernono la polizia urbana e rurale, possa, a sue spese, stabilire presso il giudice un procuratore fiscale, il quale avrà specialmente il carico di promuovere le azioni relative ai reati contro la polizia municipale.

Del resto, le attribuzioni che avranno non possono essere maggiori nè diverse da quelle che la legge deferisce al Ministero pubblico; il Governo non avrà dispendi maggiori di quelli che abbia al giorno d'oggi; perciò non crederei che si possa muovere seria opposizione a questa parte del progetto.

PRESIDENTE. Il deputato Menabrea ha la parola.

MENABREA. Je remercie les honorables préopinants des explications qu'ils viennent de donner; je n'avais pas mis en doute la convenance des dispositions qu'ils proposent; mais ils comprendront que tout le monde ne possède pas comme eux le *Code de procédure*, et que lorsqu'une question légale est suscitée, il est tout naturel que ceux qui sont étrangers à ces questions cherchent à s'éclairer.

Maintenant les explications qu'ils ont données me suffisent, et je n'aurai aucune difficulté à voter l'article proposé.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io propongo che in via d'emendamento s'aggiunga a quest'articolo una frase che esprima che questi procuratori fiscali debbano essere approvati dall'avvocato fiscale della provincia.

BOHELLA. Io avrei qualche osservazione a fare sulle attribuzioni a conferirsi a questi nuovi funzionari. Chieggo all'onorevole relatore se le attribuzioni di questi procuratori generali dei comuni non incaglieranno le attribuzioni del sindaco, perchè, per quanto mi ricordo, la legge comunale dice che la polizia urbana e rurale è esercitata dal sindaco. In secondo luogo io desidererei sapere se le attribuzioni di queste autorità saranno gratuite. In questo caso io non so se si troverà un sufficiente numero di persone disinteressate a tal punto e tenere per modo dell'ordine pubblico, da volere adempiere ad un ufficio così odioso senza alcun corrispettivo.

Finalmente pregherei l'onorevole relatore di dirmi se questi nuovi funzionari avranno l'autorità di richiedere l'intervento della forza pubblica (*No! no!*), la quale è soggetta attualmente al sindaco.

Attendo qualche spiegazione a questo riguardo.

SINEO, relatore. Il procuratore fiscale, di cui proponiamo la creazione, non usurpa per nulla le attribuzioni del sindaco, non essendo che procuratore del comune; quando si tratta di promuovere la repressione dei reati, egli rappresenta il sindaco, come qualunque altro procuratore rappresenta un cittadino leso nei suoi interessi davanti al tribunale qual parte civile. Il comune non ha bisogno di prodursi come parte civile, poichè è la stessa nazione che agisce e si lagna come lesa in quella frazione che si chiama comune; ma si varrà di questo suo agente per farsi rappresentare davanti al tribunale.

In quanto poi all'essere o non essere gratuite le funzioni

di procuratore fiscale, ciò dipenderà dalle circostanze; poichè, se il comune trova una persona nella quale possa riporre la sua fiducia, e che voglia esercitare gratuitamente le funzioni di procuratore fiscale, allora le conferirà questa carica; in caso contrario, converrà darle un trattamento a seconda delle esigenze e dei mezzi del comune medesimo,

Veramente, come osservava l'onorevole deputato Borella, il sindaco stesso potrebbe talvolta assumere queste funzioni.

Ciò sarebbe possibile ove si trattasse dei sindaci nel capoluogo di mandamento; se non che ogni capoluogo di mandamento avendo per lo più una popolazione assai numerosa, il sindaco ha moltissime occupazioni, e potrebbe difficilmente addossarsi ancora questo nuovo carico. Trattandosi poi dei comuni che sono lontani dal capoluogo, non è possibile che il sindaco si rechi dal giudice tuttavolta che si debbono formulare istanze o assistere a qualche atto di procedimento. Ad ogni modo si lasci in ciò al comune, come in tutto il resto, larghissima facoltà di provvedere ai suoi interessi.

FRANCHI. L'onorevole relatore terminò il suo discorso coll'avvertire come con quest'articolo si lasciava intera libertà ai comuni. Se così è, parmi che non sarebbe neppure il caso di svegliare nei comuni il desiderio di questa spesa con suggerirne loro l'idea.

I comuni, volendolo, possono nominarsi un procuratore ogniqualvolta lo credano necessario; ma non v'è bisogno alcuno di una disposizione speciale di legge che intenda a creare un nuovo impiego.

SINEO, relatore. Realmente quando dico che il procuratore fiscale rappresenta il comune, intendo di dire che lo rappresenta come l'avvocato fiscale generale rappresenta la nazione, e come il procuratore del privato rappresenta il privato, ma sicuramente con tutte le modificazioni richieste dalla differenza che corre tra un privato e la nazione. Ora il comune, che è una porzione della nazione, ha diritto di far valere le sue ragioni e di promuovere la repressione dei delitti che vengono a colpire più specialmente gli abitanti del comune, appunto come l'intera nazione, per mezzo dell'avvocato fiscale generale, promuove la repressione dei crimini, che per la maggiore loro gravità minacciano o commuovono tutto il paese.

BELLONO. Credo opportuno di meglio precisare l'indole e l'ufficio del procuratore fiscale: qualunque sia il grado di giurisdizione del giudice, presso cui è applicato un procuratore fiscale, esso non può intendersi procuratore nè del sindaco, nè del comune, come l'avvocato generale non è procuratore dello Stato. Nei singoli gradi il pubblico Ministero non rappresenta fuorchè la legge, cioè ne è l'organo ed il vindice nei vari rami d'interessi in cui essa può trovare applicazione; quindi, circoscrivendo e definendo l'ufficio del procuratore fiscale presso un tribunale di polizia, non si può dire che esso sia mai il procuratore della parte che denuncia; perciò nei giudizi per reati di polizia municipale non è altrimenti procuratore del comune, bensì è sempre rappresentante del pubblico Ministero, il quale nel pubblico interesse e in nome della legge denuncia, promuove gl'incombenti necessari per la prova del reato, e fa istanze per l'applicazione della pena; quindi neanche sussiste l'osservazione che altri faceva, che cioè l'ufficio del procuratore fiscale venga in supplemento all'ufficio che spetterebbe naturalmente al sindaco.

Il sindaco, come ufficiale di polizia, può d'ufficio denunciare un reato; ma, una volta esaurita la denuncia, non potrebbe, a mio avviso, se non è parte civile, prestare il suo contraddittorio in causa, come non potrebbe instare d'ufficio presso il giudice, nè per l'esaurimento del tale o tal altro

incumbente, nè per l'applicazione della pena; ciò non può farsi salvo da chi rappresenta la legge, salvo da chi è organo della legge, e questo è il procuratore fiscale presso il tribunale di polizia, l'avvocato fiscale presso il tribunale di prima cognizione, e l'avvocato fiscale generale presso i magistrati d'appello.

SINEO, relatore. Non si tratta sicuramente qui di esporre teorie; quindi non ritornerò sulla questione se l'avvocato fiscale generale rappresenti la nazione, la legge, od il Re. Io credo che non si possa fare distinzione fra queste tre cose, poichè il Re rappresenta la nazione, la nazione rappresenta la legge, e la legge non è altro che l'espressione della concorde volontà del Re e della nazione.

Questi tre concetti nella mente mia non ne formano che un solo, e non si possono dividere senza distrurre lo Statuto. Ma non è il momento di sviluppare questa proposizione. Il fatto sta che noi non domandiamo altro, e la Commissione è unanime in questo senso, se non che vi sia un procuratore fiscale presso il giudice di mandamento, il quale possa promuovere seriamente, con zelo ed efficacia l'applicazione della pena in materia rurale; e se non si provvederà in questo modo, od in altro analogo, se mancherà chi adempia conscientemente a quell'ufficio, si persuada pure la Camera che tutto quel tempo che ha impiegato in questa settimana per provvedere ai reati rurali è tutto tempo perduto.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Darò alla Camera lettura dell'articolo 33 del Codice di procedura criminale, a maggior chiarezza della questione. Esso dice:

« Le funzioni del pubblico Ministero sono esercitate, presso i Senati, dagli avvocati fiscali generali e dai loro sostituiti; presso i tribunali di prefettura, dagli avvocati fiscali e dai loro sostituiti; presso ai giudici di mandamento, dai procuratori fiscali, ed in loro mancanza, dai commissari di polizia, e se non ve ne sono ne farà le veci il sindaco o vice-sindaco, ecc. »

GALVAGNO, ministro dell'interno. Si scorge dall'articolo testè letto che non parrebbe esservi difficoltà per la nomina, per parte del comune, del procuratore fiscale, perchè nello stesso modo che il sindaco elegge il vice-sindaco, che può fare le veci di procuratore fiscale, potrà il comune nominare il procuratore fiscale.

Ma ripeto che, siccome si tratta di Ministero pubblico, il quale è, per così dire, dipendente, è come il braccio del potere esecutivo nelle materie giudiziarie, così, anche ammessa questa nomina per parte del comune, vi dovrà essere almeno l'approvazione dell'avvocato fiscale.

PRESIDENTE. L'emendamento sarebbe?

GALVAGNO, ministro dell'interno. « La nomina sarà approvata dall'avvocato fiscale della provincia. »

MICHELINI. Domando la parola. (*Mormorio*) Quest'articolo essendo stato improvvisato...

SINEO, relatore. Tutt'altro che improvvisato!

MICHELINI... la Camera mi permetterà che io manifesti un mio dubbio sull'utilità di esso. (*Segni di adesione a sinistra, bisbiglio a destra*)

Mi sembra che questo articolo non sia necessario, perchè è lecito a chiunque farsi accusatore dei delitti e delle contravvenzioni che si commettono.

Ove fosse ammesso questo diritto, ne verrebbe che ognuno potrebbe esercitare quelle funzioni che qui si vogliono specificamente autorizzare e che le comunali amministrazioni avendo il diritto di nominare tali procuratori, riuscirebbe inutile l'articolo proposto.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Si richiede una di-

sposizione di legge per questo, perchè il procuratore fiscale fa parte del pubblico Ministero.

Ora domando: chi ha diritto di aggiungere un funzionario al pubblico Ministero se non è la legge?

Se quindi non viene stabilito nella legge, il procuratore nominato dal comune non avrà autorità presso il giudice.

FARINA PAOLO. Mi pare affatto inutile di inserire questa disposizione nella legge.

Essa ha già provveduto, mentre ha nominato i sindaci ed ha conferito a questi la facoltà di farsi rappresentare dai vice-sindaci. Se dunque, mentre abbiamo due rappresentanti, ne vogliamo mettere un solo, io stimo che noi deterioreremo e non miglioreremo la legge.

Aggiungo di più che il sindaco funziona continuamente, laddove lo stesso non si può dire del Consiglio delegato.

Ripeto quindi che non miglioreremo la legge, ma la renderemo peggiore, perchè si trasporterebbe la facoltà di cui si è fatto cenno ad un corpo che ha maggiori difficoltà a deliberare.

SINEO, relatore. Noi non obblighiamo per nulla i comuni a nominarsi procuratori; si tratta solamente di darne loro la facoltà. Ove il signor Farina avesse meditato sul tenore della nostra proposta e sulle circostanze in cui si trovano i comuni, avrebbe veduto che di questa facoltà ne hanno bisogno. Un vice-sindaco è un cittadino di un comune, è un consigliere municipale, e vuole il signor Farina che questo vice-sindaco faccia sempre or cinque, or sei, or dieci miglia per portarsi al capoluogo di mandamento ad ogni piccolo furto, ad ogni piccola contravvenzione, ad ogni sottomissione che riconosca opportuno di far passare in esecuzione di questa nuova legge?

GALVAGNO, ministro dell'interno. Debbo rivolgere una interrogazione alla Commissione, la cui risposta spero non risulterà diversa da quanto io stesso venni di dimostrare.

Forsechè la Commissione crede che adottando la sua proposta, ammettendosi la nomina di questi procuratori fiscali, abbiano a cessare le attribuzioni degli altri funzionari accennati nel Codice di procedura criminale?

SINEO, relatore. No! no!

GALVAGNO, ministro dell'interno. La Commissione mi risponde che no, e tale è la mia opinione. Questi non è che in conseguenza di tutti gli altri; non vedo in conseguenza che possano nascere tutti quegli inconvenienti di cui ha fatto parola il deputato Farina, quando non v'è esclusione alcuna nelle attribuzioni e nei poteri conferiti agli altri funzionari municipali.

Del resto, bisogna che intendiamo bene che cosa sia questo procuratore fiscale. Non è sempre necessario che il procuratore fiscale di un comune si rechi dal giudice quando un delitto è denunciato; al giudice di mandamento è facoltativa la nomina di quello che deve esercitare le funzioni di procuratore fiscale, e può servirsi, quantunque non si trovi presente il procuratore fiscale del comune da cui viene la denuncia, può servirsi di quello tra gli ufficiali considerati come procuratori fiscali che sono sul luogo in cui egli esercita l'ufficio suo.

Dunque non vedo che vi sia difficoltà nell'ammettere questa proposta.

BELLONO. Prego la Camera a volermi permettere alcune rettificazioni che stimo siano opportune a chiarire la discussione.

Io aveva accennato che non credeva che il sindaco potesse esercitare le funzioni di pubblico Ministero presso il giudice di polizia, e lo credo ancora; perciò non sussiste, a mio avviso, l'osservazione dell'onorevole Farina, il quale sostiene

che, questo mandato essendo dalla legge conferito al sindaco, non sia il caso di occuparsi del modo di supplire all'opera del sindaco, il quale la potrebbe delegare ad altri.

Effettivamente, all'occasione della pubblicazione del Codice di procedura criminale, si era attribuito quest'ufficio al sindaco, non però in tutti casi, ma nei casi soltanto, come si accenna nell'ultimo alinea dell'articolo 33, ch'esso non fosse intervenuto come ufficiale di polizia a fare atti d'istruttoria.

Si avverte però che la disposizione di legge che attribuiva quest'ufficio al sindaco era concepita in questi termini: l'ufficio di pubblico Ministero presso i giudici di mandamento sarà esercitato dai procuratori fiscali, ed in loro mancanza dai commissari di polizia dei luoghi in cui risiedono i giudici: *nel caso d'impedimento dei commissari di polizia, e se non ce ne sono, ne farà le veci il sindaco od il vice-sindaco.*

Non farò commenti sul tenore della redazione di questa legge; la Camera rileverà che l'ufficio deferito al sindaco veniva in supplemento ed in sussidio dei commissari di polizia; quindi non credo che nè anche nei primi tempi in cui andò in vigore il Codice di procedura criminale siansi verificati dei casi d'intervento di un sindaco nei giudizi di polizia in qualità di procuratore fiscale, ed in surrogazione, in supplemento del commissario di polizia; ma poi sopravvenne la legge comunale del 7 ottobre 1848, ed in questa legge, ove sono esattamente e minutamente formulate le singole attribuzioni che spettano ai sindaci, più non si riscontra conferita alcuna attribuzione, la quale possa avere tratto all'ufficio di supplenti dei commissari di polizia per rappresentare il pubblico Ministero presso i giudici di polizia. Perciò mantengo quanto ho detto.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola è al signor Farina.

FARINA PAOLO. L'argomento messo in campo dall'onorevole deputato Bellono parmi che veramente non provi il suo assunto. Il non essersi nel luogo da lui citato contemplate tali attribuzioni non vuol dire che le medesime, state conferite dal Codice, siano state tolte.

Questa deroga non si suppone mai quando non è espressa nella legge. Che poi i sindaci abbiano autorità presso i giudici anche nei casi di polizia, si rileva espressamente dall'articolo 33, nel quale si dice:

« I commissari di polizia, i sindaci e vice-sindaci non potranno però esercitare le funzioni di pubblico Ministero in quelle cause nelle quali avessero compilati atti d'istruzione come ufficiali di polizia giudiziaria. »

Dunque è evidente che si riferisce questa loro facoltà anche ai giudizi relativi alle contravvenzioni di polizia, e in conseguenza l'eccezione che si è fatta non sussiste menomamente.

Quanto poi a quello che diceva il signor ministro, che si può fare questa denuncia anche per iscritto, e che il giudice può incaricare chiunque di fare le funzioni di rappresentante del fisco, tutto questo appunto esclude la necessità di una nomina, che non farebbe altro che aggravare il comune di uno stipendio, il quale non sarebbe per nulla guadagnato.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione con l'aggiunta fatta dal signor ministro, che consiste nell'aggiungervi un paragrafo così concepito:

« La nomina sarà approvata dall'avvocato fiscale della provincia. »

(La Camera approva.)

SINEO, relatore. L'articolo 33 corrisponde all'articolo 34 proposto dal Ministero. La Commissione unanime propone il seguente emendamento:

« L'intendente, il sindaco ed il questore, ciascuno nel territorio della sua giurisdizione, potranno promulgare manifesti, sia per rammentare le disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti, sia per provvedere, in esecuzione delle leggi stesse, alla conservazione dell'ordine pubblico ed alla tutela della proprietà e della libertà individuale. Questi manifesti conterranno la comminazione delle pene portate dalle leggi. »

La Commissione pareggia l'intendente, il sindaco ed il questore. Ciascuno di essi può rammentare ai cittadini i doveri che le leggi loro impongono, e gli obblighi più particolarizzati portati dai regolamenti, quando sono promulgati in esecuzione delle leggi, ed entro i confini che le leggi prescrivono. Ciascuno di essi può provvedere in esecuzione delle leggi nei limiti delle proprie attribuzioni.

Quindi non parve alla Commissione che fosse necessario di sottoporre alcuni di questi pubblici funzionari alle necessità di una approvazione, perchè o ciò che fanno è conforme alle leggi, ed allora non è certo necessaria l'approvazione, è la legge che parla per bocca loro; o non è conforme, e nessuno potrebbe dare loro autorità di eccedere i confini della legge e delle loro attribuzioni. Ecco perchè la Commissione si limitò a proporvi i termini di cui vi ho dato lettura.

PRESIDENTE. Favorisca di mandarmi la nuova redazione.

MICHELINI. È inutile di dare tale facoltà a quei pubblici funzionari, perchè essi già l'hanno e la esercitano.

SINEO, relatore. *Que abundant non nocent.*

PRESIDENTE. La Commissione propone dunque il seguente articolo. (*Vedi sopra*)

Il progetto del Ministero portava invece:

« Gli intendenti e questori potranno rispettivamente mercè appositi manifesti rammentare le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore, sia per provvedere in esecuzione delle leggi stesse, che alla conservazione dell'ordine pubblico ed alla tutela delle proprietà. Questi manifesti possono contenere la comminazione di pene, purchè non eccedano la natura ed i limiti di quelle di semplice polizia previste dall'articolo 735 del Codice penale. »

« Per le contravvenzioni per le quali non sarà stata comminata alcuna pena, s'intenderà applicabile lo stesso articolo 735. »

« Tali manifesti dovranno sempre essere preventivamente visati dal ministro dell'interno, salvi i casi d'urgenza in cui si procurerà il più sollecitamente possibile tale approvazione. »

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io credo di dover insistere nella redazione proposta dal ministero. La Commissione non parla che dell'esecuzione della legge stessa, e dei regolamenti in vigore, e per provvedere in esecuzione della legge stessa, alla conservazione dell'ordine pubblico ed alla tutela della proprietà; ma ne parla in modo affatto dipendente dalle leggi già vigenti. Invece intende il Ministero che queste autorità di pubblica sicurezza possano fare quei manifesti, che portano quelle proibizioni, che ordinariamente sono momentanee, ma che pure sono richieste dalle circostanze locali, che non sono previste dalle leggi, e per le quali non si possono applicare che pene di polizia.

Quindi, quando la cosa è limitata alle pene di polizia, alle circostanze locali, alle disposizioni richieste dall'urgenza, a quelle disposizioni, che se sono utili per una località, non lo sono per un'altra, insomma che sono richieste da circostanze non prevedute dalle leggi e dai regolamenti, mi pare che in questi casi si debba lasciare la facoltà di fare questi manifesti. La necessità poi è ancora più urgente quando si tratta di occasione di fiere, mercati od altre feste straordi-

narie, perchè in questi casi tutti sanno come i sindaci provvedano alla conservazione dell'ordine pubblico con quei manifesti i quali sono prettamente relativi alle circostanze locali.

Perciò io crederei che si debba mantenere la redazione del Ministero.

BROFFERIO. Lo Statuto attribuisce la potestà legislativa al Re, congiuntamente alle due Camere; quindi è ufficio della sola potestà legislativa il sancire pene: se noi attribuiamo la facoltà di legislatore ad un intendente, ad un questore ad un sindaco, facciamo uno degli atti più incostituzionali che possano farsi. Per la qual cosa appoggio di buon grado l'emendamento della Commissione, la quale ha fatto scomparire dall'articolo 34 la comminazione di pene che si lasciava in arbitrio del questore, dell'intendente, del sindaco.

Noi abbiamo già fatti pur troppo molti stravolgimenti di penale giurisprudenza: abbiamo approvato articoli contro il Codice penale e contro il Codice di procedura criminale; se noi approvassimo quest'ultimo articolo come è dettato dal Ministero, noi feriremmo nel cuore lo Statuto.

Si dice che si tratta di dare soltanto facoltà di sancire leggi di polizia nei limiti portati dall'articolo 735 del Codice penale. Sia pure; ma non fossero pure che 24 ore di arresti, il principio costituzionale è sempre sconvolto.

Per conseguenza io voto per l'emendamento della Commissione.

SINEO, relatore. Io accetto gli sviluppi dati alla proposta della Commissione e conseguentemente non li riproduco. In quanto poi alle obiezioni del signor ministro, le medesime potrebbero dare luogo a discussione quando la Commissione avesse creduto di dover prescindere intieramente dall'articolo successivo, ma la Commissione intende bensì di proporre una modificazione all'articolo successivo, non sicuramente di sopprimerlo. Quando esso verrà in discussione, si vedrà quali sono le facoltà che si debbono dare al sindaco. In circostanze speciali il sindaco potrà provvedere; in altre, secondo noi, dovrà eccitare le deliberazioni del Consiglio comunale. Ma questa è una questione che verrà dopo: ora si tratta soltanto di dare la facoltà a tutti questi ufficiali di rammentare di quando in quando le disposizioni delle leggi acciòché siano meglio osservate, e di provvedere in esecuzione di esse, ciascuno nei limiti dei poteri che gli sono precisamente dati dalle leggi medesime.

PRESIDENTE. Il deputato Daziani ha la parola.

DAZIANI. Se la Camera crede di doversi attenere strettamente all'articolo proposto dalla Commissione, esso mi sembra inutile, poichè dà facoltà di fare una cosa che è nel diritto comune, giacchè esso non concede alcun nuovo diritto alle autorità in esso articolo citate essendo facoltà, anzi qualche volta dovere delle medesime di fare manifesti e pubblicazioni, quando a loro pare conveniente nell'interesse dell'ordine pubblico e dei loro amministrati, e dirò di più questa facoltà di far pubblicare sugli angoli di un comune un qualsiasi stampato è di diritto comune e lo ha qualunque individuo, purchè si attenga alle disposizioni della legge sul bello. Io proporrei adunque la soppressione del suddetto articolo.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Vi sono ordini di polizia non espressamente contemplati nelle leggi, i quali per sei mesi, per un anno, per due, non sono necessari, ma che accade un momento in cui sono richiesti imperiosamente per tutelare la tranquillità pubblica. Ora non mi pare conveniente nè opportuno che si debba ad ogni tratto ricorrere al Parlamento, perchè l'autorità cui è affidata la conservazione del-

l'ordine pubblico possa adempiere al suo ufficio. Quello che io domando è concesso alle autorità di pubblica sicurezza in tutti i paesi più civili di Europa, non esclusi quelli che sono governati costituzionalmente.

Io penso adunque che queste facoltà, le quali sono assolutamente indispensabili, non eccedano per nulla i limiti di ciò ch'è strettamente costituzionale.

ASPRONI. Io credo che sia nella natura delle leggi di provvedere ai casi più frequenti. Per le contingenze straordinarie non prevedute, nè prevedibili, ogni autorità s'intende rivestita del potere necessario a tutelare e conservare l'ordine pubblico, rispondendo sempre delle misure che deve o vuole adottare. In queste circostanze, come ha l'obbligo di conservare l'ordine e la tranquillità, così intendesi che abbia a sua disposizione i mezzi necessari a conseguire tal fine. Epperò sarebbe superfluo attribuire alle potestà inferiori un'autorità esorbitante con un articolo di legge che si oppone evidentemente e diametralmente ai principii costituzionali del nostro Governo. Daremmo altresì occasione ad enormi eccessi, così facili particolarmente in sindaci prepotenti di ignoranti comuni, nei questori, e finalmente negli intendenti medesimi: i quali intendenti sono più dispotici ed arbitrari come sono più lontani dal centro del Governo supremo. Parlo, o signori, ammaestrato dalla esperienza, e vi esorto a togliere ogni appiccio, per quanto da noi dipende, onde l'impero della legge emanata dal voto della nazione resti solo, e sia la mano dei funzionari subalterni legata se non volete che sia sovvertita. Io preferisco l'impunità di un reato correzionale, ed anche criminoso, all'arbitrio di coniare pene non prestabilite. E preferisco ancora alla totale soppressione l'articolo formulato dalla Commissione, in contrario del deputato Daziani, e ne dirò i motivi.

È utile imprimere bene in mente ai sindaci ed ai Consigli comunali che hanno libera facoltà di pubblicare manifesti rammentando ed inculcando, con ricordo delle pene comminate, agli amministrati l'uniformazione alle leggi in vigore. Oggidì avviene spesso che i sindaci e Consigli comunali si rivolgano agli intendenti, che non cessano a loro posta di tenersi come padroni, e come bascia, chiedendo l'approvazione di programmi; al che talvolta acconsentono, e talvolta ripugnano. Sîmo che sia opera buona ricordare anche con articoli di legge ai sindaci comunali la libertà che hanno, e la cessazione di quelle tutele che se ancora pesano, non hanno però l'antico carattere dei governatori di città, e dei comandanti di piazza. Per queste ragioni mentre combatto l'articolo proposto dal Ministero, accetto o voto l'emendamento della Commissione.

MICHELETTI. I manifesti di cui si parla in quest'articolo fanno ricordare i manifesti che i governatori pubblicavano al principio di ogni anno nel buon tempo del regime assoluto; i quali manifesti fanno ricordare le famose gride degli antichi governatori di Milano, di cui ha fatta così veridica pittura l'illustre Alessandro Manzoni.

Siccome furono inefficaci quelle gride, e ne è prova la loro ripetizione, così io credo che saranno pure inefficaci questi manifesti.

Io respingo il progetto del Ministero perchè lo credo assolutamente incostituzionale; noi non possiamo delegare la facoltà legislativa che abbiamo ricevuta dai nostri committenti, o, per meglio dire, dalle nostre istituzioni, ma quella facoltà dobbiamo esercitarla noi stessi.

Venendo al progetto della Commissione, io lo trovo preferibile al progetto del Ministero, perchè almeno quel progetto è innocente. Ad ogni modo io lo respingo pure, non già

come nocivo, ma come inutile. Diffatti, soppressa la facoltà di apporre pene, le quali non siano di già sancite dalle leggi, non vedo la necessità di dare ai pubblici funzionari indicati nell'articolo la facoltà di pubblicare manifesti, onde rammentare ai loro amministrati le leggi che sono in vigore.

BELLONO. Credo opportuno di notare doversi in questa discussione distinguere due questioni: la prima ha per oggetto di determinare, in massima, se sia da riconoscersi il diritto nelle autorità contemplate in questo articolo di pubblicare manifesti; la seconda questione consiste nel vedere se l'articolo, qual è redatto, porga adito, come temono alcuni, ad una usurpazione del potere legislativo.

Quanto alla facoltà che abbiano queste autorità di pubblicare manifesti, io credo che appena possa sollevarsi il dubbio; è impossibile nell'interesse stesso del pubblico lo interdire alle autorità la facoltà di parlare pubblicamente, col mezzo di manifesti, alle popolazioni cui reggono, ed alla massa dei cittadini, al cui bene devono vegliare, e provvedere. Così se una legge coattiva, che porterà una sanzione penale o la cui osservanza interessi l'utile pubblico, cade in disusuetudine, vi è il bisogno di richiamarla ad osservanza.

Ora, qual cosa più equa, più giusta, più legittima e più protettiva che la pubblicazione di un manifesto, di un avviso dell'autorità che deve vegliare all'esecuzione di quel provvedimento, la quale si faccia a richiamare alla memoria dei cittadini quelle disposizioni, e si faccia ad avvertire cui tocca che la violazione di quelle disposizioni trae seco sanzione penale? Tant'è che nella legge comunale è riconosciuta espressamente la facoltà nel sindaco all'articolo 165 di fare nuove pubblicazioni dei regolamenti e delle singole loro disposizioni, per meglio accertarne l'osservanza; di più è fatta facoltà nell'ultimo alinea dell'articolo successivo allo stesso sindaco di dare i provvedimenti urgenti di sicurezza, d'igiene pubblica.

Ciò posto, è impossibile di contestare che quando un provvedimento dell'autorità amministrativa e politica, pubblicato in forma di manifesto, sia legittimo, cioè non ecceda i limiti delle attribuzioni e delle facoltà accordate a quella autorità, non debba andare privo di sanzione, perchè, se non è avvalorato da una sanzione qualunque, non sarà seriamente mai obbligatorio, e non sarà sicuramente mai eseguito; quindi una autorità amministrativa quando pubblica un manifesto ingiunge un ordine e fa un precetto per un interesse urgente di sicurezza e d'igiene pubblica, deve avere la facoltà di comminare pene, e purchè in queste pene non ecceda il limite di quelle di semplice polizia, non può dirsi che usurpi il potere legislativo, perchè, ripeto, la legge gli conferisce questo diritto, ed ove e gli si negasse la facoltà di comminare sanzioni penali, quando agisce nei limiti delle proprie attribuzioni, sarebbe lo stesso che negargli la facoltà di dare provvedimenti nei casi d'urgenza.

Ciò posto, un manifesto qualunque non potrà mai dare luogo fuorchè a due sole censure.

O la materia del manifesto eccede, o è estranea alle attribuzioni dell'autorità da cui emana, ed allora è nullo; nessun tribunale può forzare all'osservanza di quelle disposizioni che l'autore del manifesto non poteva prescrivere.

Ovvero la sanzione eccede la pena di polizia, ed allora la sanzione è nullamente comminata; ma se l'autorità è competente nella materia, se nella sanzione non ha ecceduto le pene che è in sua facoltà di comminare, se non viola il disposto di qualche legge, il manifesto è obbligatorio, e dev'essere osservato pienamente, anche nella sua sanzione.

Ora veniamo pure all'articolo. Come già dicevo, l'articolo

in massima non fa che riprodurre sotto un'altra formola disposizioni che già preesistono.

Vediamo tuttavia se per avventura venga a contenere qualche cosa che ecceda i limiti delle facoltà spettanti all'autorità contemplate nell'articolo stesso.

Direbbe dunque l'articolo che possono gl'intendenti, i questori ed i sindaci promulgare manifesti, sia per rammentare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, sia per provvedere in esecuzione delle leggi stesse alla conservazione dell'ordine pubblico ed alla tutela delle proprietà e della libertà individuale.

Io credo che, se un manifesto qualunque si limita alle sole materie qui contemplate, nessuno possa dire che porga adito ad usurpazione di potere.

È possibile che un manifesto venga fuori con disposizioni eccedenti i limiti di questo mandato; quale ne sarà la conseguenza? Che quel manifesto è un atto illegittimo, che quel manifesto non è efficace né valevole ad obbligare i cittadini, e che sarà nullo presso i tribunali.

Quindi mi riassumo.

La disposizione sostanzialmente non è nuova, ma riproduce un'altra disposizione formale già esistente, e, a mio avviso, non è neanche indispensabile la conservazione di quest'articolo; se la Camera teme per avventura che possa dare luogo ad una qualsiasi usurpazione di potere, può prescindere dal votarlo, ma se crede sancirlo, non viola con esso i principii di diritto.

DEPRETIS. Bisogna in questa discussione distinguere le questioni che si possono sollevare nei due casi diversi, in quello cioè in cui si esamini l'articolo quale fu presentato dalla Commissione, e nel caso in cui si sottoponga ad esame l'articolo qual venne formulato dal Ministero.

L'articolo qual fu presentato dalla Commissione non può arrecare verun inconveniente, perchè in esso non si tratta che di rammentare le disposizioni delle leggi vigenti e di mettere in avvertenza i cittadini, di provvedere bensì all'esecuzione della legge, ma senza punto avere facoltà di alterare le pene dalla legge stabilite, nè di comminarle nei casi pei quali la legge non avesse provveduto.

In questo senso credo che l'articolo proposto dalla Commissione non violi alcun principio e non possa essere sorgente di danni.

Se l'onorevole Bellono ha parlato a sostegno di quell'articolo, io non ho molto da opporre al suo discorso. Ma ben altrimenti procede la cosa quando si parli dell'articolo qual venne formulato e qual si pretende conservato dal Ministero.

Io prego la Camera di avvertire che il Ministero ha inteso di presentare una legge provvisoria di pubblica sicurezza, e solamente relativa ad alcuni reati speciali. Se vogliamo percorrere la relazione che il Ministero ha premesso a questo suo progetto, noi vediamo che l'onorevole signor ministro non ha nemmeno detto una parola intorno a quest'ultima disposizione. Eppure a mio senso quest'ultima disposizione della legge contiene una questione gravissima e di vitale importanza.

Io prego la Camera a volerne considerare la vera portata. Le disposizioni dell'articolo presentato dal Ministero e nel quale il ministro persiste sono ben diverse da quelle che sono sancite nell'articolo della Commissione.

L'articolo ministeriale contiene un vero provvedimento generale. Infatti vi si dice: « I manifesti potranno contenere la comminazione di pena, purchè non eccedano la natura ed i limiti di quelle di polizia previste dall'articolo 725 del Codice penale, » dalle quali parole alcuni vogliono dedurre che

il provvedimento è limitato, ma io rispondo: va bene che quanto alla natura delle pene sia limitato, ma non è posto nessun limite quanto ai reati che quei provvedimenti e quelle pene possono colpire.

E in questo consiste appunto l'enormità dei provvedimenti, in questo consiste appunto la gravità della questione. Io dico, o signori, che, se venisse sancito l'articolo qual fu presentato dal Ministero, non vi è dubbio che la Camera si spoglierebbe, senza sapere per quali reati, del potere legislativo, e farebbe atto incostituzionale, cosicchè io non esito punto a dichiarare che se quell'articolo venisse posto ai voti, io per mio conto non solo mi terrei obbligato di votare contro, ma mi terrei costretto a protestare e di astenermi dal voto, trattandosi di provvedimento incostituzionale. Si dice che non è cosa di gran momento perchè si tratta di pene lievi. Veda tuttavia la Camera se le conseguenze non sono gravissime.

Le pene di semplice polizia consistono negli arresti, nella ammenda e nella ammonizione. Ora chi può prevedere, nella molteplicità, nella generalità dei casi, a quante vessazioni potranno essere sottoposti i cittadini anche solamente coll'abuso di queste penalità che si dicono lievi? L'applicazione arbitraria della ammonizione basterebbe essa sola per richiamarci alla mente i tristi giorni del Governo assoluto quand'era lecito ad ogni comandante di provincia di chiamare innanzi a sè un cittadino per fargli o a torto od a ragione sentire l'amarezza di un'ammonizione.

Ora, questa pena di polizia potrebbe forse credersi leggiera? Io credo che sia gravissima, che debba ritenersi incomportabile, applicata a chi sente la dignità di cittadino e vive in un paese libero.

Io credo, o signori, che accordando le facoltà che coll'articolo proposto dal Ministero si darebbero alle autorità di sicurezza pubblica di statuire penalità, si eccede la competenza stessa del Parlamento.

Del resto, lo ripeto, giova soprattutto osservare che il Ministero ha voluto proporre una legge provvisoria e solo relativa a reati speciali. Qui si tratta invece di una disposizione generale, nella quale ognuno può vedere che si racchiude una questione gravissima.

Io spero quindi che la Camera troverà ragionevole di dare corso innanzi tutto alle disposizioni che si sono da essa votate per provvedere ai reati speciali pei quali più si reclama, e che vorrà fermarsi alla legge qual'è erimandare queste ultime più generali provvidenze all'epoca in cui si discuterà la legge di sicurezza pubblica o la legge comunale; a meno che tuttavia non amasse meglio accettare l'articolo quale fu proposto dalla Commissione, che certamente non può riuscire nocevole.

GALVAGNO, ministro dell'interno. La cosa non mi pare così grave come l'ha testè descritta il deputato Depretis, perchè per quanto si faccia, non si tratterà mai che di stabilire delle contravvenzioni. Posto che la pena non può eccedere quelle di polizia, non sarà mai il caso d'altro fuorchè di pene contravvenzionali.

Si dice: quando si faccia questa legge, le autorità di pubblica sicurezza cercheranno di creare delle contravvenzioni.

A questo rispondo che vi sono certi fatti i quali per qualche tempo non sono nocivi e che possono diventarlo da un momento all'altro. Il deputato Bellono citava, per esempio, la facoltà che hanno i sindaci di provvedere in materia d'igiene pubblica; ma in materia d'igiene pubblica credete voi forse che tutti gli inconvenienti i quali possono pregiudicarle, siano previsti dalla legge?

Può arrivare un inconveniente pel quale la facoltà me-

dica suggerisca di proibire alcunchè per qualche tempo, onde non ne derivi nocimento alla pubblica salute. Come farà l'autorità di pubblica sicurezza a dare questa proibizione? Si dovrà ricorrere al Parlamento? Si fa un manifesto con cui si dichiara che quel dato fatto incorre in una contravvenzione. E quella contravvenzione che conseguenza avrà? Non certamente di mandare uno in un carcere, un altro alla morte; ma d'inflettere semplici pene di polizia, cioè arresti ed ammende. Se le autorità non hanno questa facoltà, saranno sempre autorità nulle, ed io potrò sostenere con ragione che, se questa facoltà non si accorda, si è perchè non si vuole rialzare in considerazione l'autorità, ma si vuole al contrario abatterla... (*Mormorio a sinistra*)

MANTELLI. Domando la parola.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Dico che è d'uopo che l'autorità sia munita della necessaria facoltà per potere far eseguire la legge; ma per poterla far eseguire bisogna anche poterla applicare a quei casi che non sono talvolta nella legge contemplati, e tanto più quando questi casi non previsti dalla legge, ma contemplati in un manifesto, non possono mai eccedere i termini della contravvenzione.

Per pubblicare questi manifesti adunque non fa d'uopo dell'autorità legislativa; io quindi persisto nel domandare l'approvazione di questa disposizione, poichè, secondo l'esperienza di tutti i giorni, la reputo indispensabile.

BROFFERIO. Il signor ministro insiste nel voler attribuire facoltà legislativa ai sindaci, ai questori, agli intendenti.

Questa facoltà, io rispondo, non potremmo in alcun modo ad altri attribuirle, senza violare lo Statuto. La legge costituzionale vuole che il diritto di fare leggi l'abbiano i tre poteri; e nessuno può sconvolgere la legge costituzionale.

Gli argomenti addotti dal signor ministro e dal signor Bellono riduconsi a questo, che il sindaco ed il questore sono ufficiali di polizia, e che come tali hanno diritto di sancire pene, purchè non escano dall'ordine delle contravvenzioni. Per tal modo una parte del Codice penale, quella delle contravvenzioni, sarebbe messa a disposizione dei sindaci e dei questori. Essi potrebbero servirsi a piacimento come di una proprietà loro affidata.

Noti la Camera che si esercita il potere legislativo quando si stabilisce una pena per un fatto quantunque dalla legge non contemplato. La pena esiste nel Codice, è vero; ma il fatto non esiste; e così il sindaco e il questore avrebbero diritto in questa parte di rifare e di correggere il Codice.

Dicesi che il sindaco è un magistrato di polizia, e che non esce dalle sue attribuzioni comminando pene che non eccedono il limite della polizia.

Se sussistesse questo ragionamento che ne avverrebbe? Ne avverrebbe che un giudice, per esempio, di prima istanza il quale non è magistrato di polizia, ma giudiziario, potrebbe in qualunque caso sancire la pena del carcere; sarebbe la stessa, stessissima cosa.

Dall'ordine correzionale, portate all'ordine criminale la vostra argomentazione, e potrà il magistrato d'Appello sancire la galera perpetua perchè è competente ad applicarla. L'assurdo che ne deriva chi nol vede?

Ha citato il signor Bellono una disposizione della legge comunale, in cui è fatta al sindaco facoltà di dettare provvedimenti per la pubblica sicurezza e l'igiene pubblica.

Sia pure; ma si tratta di provvedimenti conservatorii ed esecutorii e non altrimenti.

Soggiungeva il signor ministro, che non si trovano leggi

per la conservazione della salute pubblica, e che era d'uopo in questa parte di cominare pene perchè non esistevano.

Il ministro s'inganna, consulti gli ordinamenti, e le leggi del 1833, del 1834 e del 1835, quando la città era minacciata dal colera, e troverà che di questi provvedimenti ve ne sono in gran copia, e quand'anche non ve ne fossero, io dico che sarebbe meno male soffrire l'inconveniente della non esistenza di una legge, che dare a chicchessia l'autorità di farla, autorità che sconvolgerebbe tutto l'ordine costituzionale.

Avvertiva il signor ministro che senza questo potere la polizia non può efficacemente esercitarsi; egli torna ad ingannarsi. La polizia è un potere funesto, è un male per stradicare un altro male; e questa malefica potenza bisogna cercare di contenerla, non di allargarla spensieratamente.

Alla polizia abbiamo già dato facoltà troppo estese: già l'abbiamo armata di poteri contro le leggi ordinarie, contro lo stesso Statuto; se le conferiamo ancora l'autorità legislativa, sarà un potere terribile, del quale un giorno ci pentiremo.

Stiamo a ciò che stiamo per fare, o signori: non prepariamoci dei rimorsi. Io sino a questo punto mi sono rassegnato a votare in considerazione delle fatali necessità in cui versiamo; ma qui mi arresto; e se vuoi sostenere questo articolo, io voto risolutamente contro tutta la legge.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io intendo di risolvere prontamente la difficoltà. Bene, la polizia si ritenga le facoltà che possiede, e che ha finora esercitate, e si sopprimano pure, poichè ciò si vuole, questi due articoli; intanto i signori deputati avranno campo a studiare la questione ed a persuadersi che se andiamo di questo passo non avremo più mai libertà. (*Vivi rumori a sinistra*). Sì, io lo dico senza ambagi, perchè tutti possano meditarvi sopra. (*Con calore*)

Signori! questo negare all'autorità i mezzi che sono dati a tutti i *maires* ed a tutti i prefetti in Francia, che sono dati a tutte le autorità in Inghilterra e nel Belgio ed in tutti i paesi i più liberi e i più civili; questo, signori, non è ne comprensibile nè ragionevole. (*Nuovi rumori a sinistra*)

Quindi io acconsento per ora, postochè si tratta di legge provvisoria a che siano soppressi questi due articoli.

MANTELLI. Io aveva prima domandata la parola per chiedere la soppressione di questi due articoli, per la considerazione che la facoltà per fare eseguire le leggi, le autorità l'hanno già di loro natura.

Quanto poi all'applicazione delle pene, come credo sia già stato dimostrato dall'onorevole Bellono, questo spetterà ai tribunali, e se le autorità trascorreranno a comminare una pena la quale non sia di loro attribuzione, il magistrato non l'applicherà.

Dunque io dico e ripeto che la facoltà che si vorrebbe specificare in questi due articoli, le autorità le ritengono perchè ciascuna autorità ha dovere di fare eseguire le leggi secondo la sua carica ed il suo ufficio; quanto poi alle pene, io certamente opinerei che in molti casi, e specialmente quando si tratta di cose urgenti e di vera polizia, le autorità possono comminarle; ma, ripeto, quando eccedessero nella comminazione di queste pene, la loro comminatoria sarebbe perfettamente inutile perchè non sarebbe applicabile.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha la parola.

SINEO, relatore. Se il signor ministro ritira questi articoli, non farò altre osservazioni.

PRESIDENTE. Quantunque il signor ministro abbia dichiarato di ritirare questi due articoli, è necessaria una votazione della Camera, per la soppressione dei medesimi.

Pongo dunque ai voti la soppressione...

VALERIO LORENZO. Domando la parola sull'ordine della votazione.

Io credo, che il nostro presidente versi in un grande errore, quando dice che è necessario porre ai voti la soppressione...

GALVAGNO, ministro dell'interno. (Con impeto) Poichè la discussione continua, io riprendo gli articoli che aveva ritirato. (Rumori)

VALERIO LORENZO. Si calmi il signor ministro; io non entrerò nel suo terreno. Io ho chiesto la parola sull'ordine della votazione, e dico che il nostro signor presidente versa in un grave errore, quando afferma che un articolo di legge ritirato dal signor ministro debba tuttavia essere posto ai voti per essere respinto dalla Camera. Dal momento che il ministro ha ritirato questi articoli, essi non esistono più.

PRESIDENTE. Farò osservare al signor Valerio che non vi è alcun errore nel consultare la Camera sulla soppressione di questi articoli, imperocchè essendo questi stati presentati alla Camera in forza di un decreto reale, per la semplice dichiarazione d'un ministro non possono essere annullati. Occorre adunque sui medesimi una formale deliberazione; e poichè ne fu domandata la soppressione da un deputato, la porrò ai voti. (Il deputato Valerio soggiunge alcune parole a bassa voce.)

SINEO, relatore. Io propongo, invece della soppressione la sospensione di questi due articoli (No! no!), così la Camera potrà studiare meglio questa questione.

Sicuramente la Camera può sopprimere i due articoli, ma può egualmente lasciare che queste questioni si maturino, nulla essendovi in contrario a che vengano riprese, quando se ne conoscerà l'uopo.

Per l'oggetto della legge provvisoria si può chiudere il dibattimento nel punto in cui ci troviamo.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io ho dichiarato di riprendere gli articoli, e chiedo che la Camera voti sui medesimi.

DAZIANI. Avendo io chiesto la soppressione di questi due articoli prima della dichiarazione del signor ministro, io eredo che la mia proposizione debba avere la priorità.

SINEO, relatore. Domando la parola. (Rumori)

PRESIDENTE. Ha la parola.

SINEO, relatore. La cosa è abbastanza seria da meritare, o signori, la vostra attenzione. Il Parlamento ha già ripetutamente praticato, quando si presentavano dal Governo molte disposizioni riunite in una sola legge, di dividerle in parecchie leggi separate. Secondo questo precedente io propongo che si termini la legge attuale al punto in cui si trova, e che le disposizioni di cui si tratta, sulle quali il signor ministro intende di promuovere una deliberazione della Camera, facciano l'oggetto di una legge separata, quindi d'una discussione separata... (Segni di dissenso)

Prego la Camera a voler osservare che per la promulgazione di questi due articoli non vi è quell'urgenza che è stata allegata per gli articoli precedenti: dunque nulla ostererebbe a differire il rimanente di questa legge, votando definitivamente quegli articoli sui quali abbiamo già deliberato.

PRESIDENTE. La sua proposta così come è formulata equivale relativamente a questa legge ad una vera proposta di soppressione di questi articoli, perchè non si tratterebbe di sospendere l'approvazione della legge, ma di votarla senza questi articoli. Sebbene dunque l'onorevole preopinante proponga che questi si votino altra volta, ciò non toglie che quanto a questa legge questi due articoli non sieno vera-

mente soppressi; perciò la sua proposta viene ad essere identica a quella del signor Daziani.

Pongo dunque ai voti la soppressione degli articoli 54 e 55 proposta dal signor Daziani.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

Ora rimangono (seppure non ne verranno altri) l'emendamento della Commissione che non è ancora ritirato, e la proposizione del Ministero.

Porrò ai voti l'emendamento della Commissione...

PESCATORE. Domando la parola.

In verità, negare al potere esecutivo la facoltà di fare regolamenti per l'esecuzione delle leggi mi pare una cosa impossibile; ora l'osservanza dei regolamenti certamente deve avere una sanzione. Io riconosco che i tribunali devono applicare le pene portate dalle leggi contro i violatori dei regolamenti, ma ripeto che non vi è che il potere supremo il quale possa fare dei regolamenti in esecuzione della legge, e se per la polizia locale, per le circostanze particolari la legislazione attribuisce ai sindaci ed ai prefetti, e presso di noi in ora agli intendenti, la facoltà di fare regolamenti, dico che questi regolamenti non hanno vigore nelle circostanze ordinarie, se non sono approvati dal potere supremo.

Ma rimane la questione di urgenza, cioè di conoscere quali facoltà debbano attribuirsi agli intendenti, alle autorità subordinate dipendenti dal potere esecutivo nei casi temporari in occasioni di fiere, per esempio. Talvolta accade che è urgente provvedere con un regolamento, ed io credo che le autorità locali possano farlo, salva però l'approvazione superiore, e stimo che mediante certe cautele si possa attribuire le medesime facoltà alle autorità subordinate per le circostanze temporarie.

Ora però un sistema di cautele non si può improvvisare in una discussione pubblica, e senza mutare riflessioni.

Io proporrei di mantenere il principio (e propriamente io votava contro l'articolo perchè vedeva impossibile munirlo delle opportune cautele), proporrei, dico, di mantenere il principio, e di rimandare l'articolo stesso alla Commissione, raccomandandole di por mente a queste avvertenze.

BELLONO. In massima ho già notato che la Commissione non attribuisce veruna grave importanza a che venga o non venga adottato l'articolo, ma non già perchè creda o tema possa essere illegale il principio in esso contenuto, ma perchè ritiene che questo principio sia già sufficientemente sanzionato nelle leggi generali.

Su questa questione mi trovo in perfetto dissenso coll'onorevole Brofferio, il quale crede che quando si dia facoltà alle autorità amministrative, di pubblicare manifesti in materie di polizia, si commetta evidente usurpazione del potere legislativo.

Io credo che l'onorevole deputato Brofferio a questo riguardo sia in grave errore, non facendo distinzione tra la polizia municipale e la polizia generale governativa.

Certo non solo i manifesti speciali in caso d'urgenza, ma neppure i regolamenti che sono pure specie di Codici di polizia, quando sono circoscritti alle materie di polizia municipale, non sono attribuiti alla cognizione del potere legislativo, e la Camera per certo non è mai stata chiamata a deliberare sovra manifesti speciali che si fanno nei casi contingibili di urgenza, ma neanche, o sovra bandi campestri, cioè Codici di polizia rurale, o sovra regolamenti di polizia municipale, e ciò perchè la legge comunale la quale ci regge, dichiarò in termini formali, che spetta a qualunque comune di redigere i suoi regolamenti di polizia urbana e rurale, e che l'approvazione di questi regolamenti è sottoposta all'intendente, e

quindi rassegnata al Ministero, il quale, sentito il Consiglio di Stato, li rende esecutorii con semplice decreto reale.

Come vedesi adunque, non solo non vi ha in un semplice manifesto usurpazione del potere legislativo ma il potere legislativo non è tampoco chiamato mai a conoscere dei progetti di regolamento, ossia dei Codici speciali di polizia, quando questi riflettono l'interesse del comune.

Del rimanente, mi limiterò ad una semplice osservazione. Si contesta in tutti i casi la facoltà a questi impiegati amministrativi di stabilire sanzioni di pene. Io faccio un'ipotesi semplicissima.

In una notte una casa porge apparenza di prossima rovina. Il sindaco, come autorità di sicurezza pubblica, a tenore dell'articolo 166 della legge comunale, dichiara in via urgente di pubblica sicurezza proibito a chiunque di passare lungo la via che costeggia la casa che minaccia di andare in rovina.

Ha o no il sindaco facoltà di sanzione? Se non ha simile facoltà, chiunque passerà lecitamente.

Ora, io domando come possa concepirsi che si voglia addossare ad alcune autorità la responsabilità della sicurezza e dell'ordine, se in casi di tal fatta non si dà loro la facoltà di comminare sanzioni. Tanto vale interdire la facoltà di emanare ordini e pubblicare manifesti.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti...

BROFFERIO. Domando parola.

Io non posso lasciare senza risposta queste osservazioni. Lascierò in disparte le teorie legali: l'ora incalza e si è già detto abbastanza; parlerò solo dei fatti e degli esempi allegati dal deputato Bellono.

Esso ha citati i bandi campestri.

Innanzitutto è noto che la nostra legge comunale è stata sancita al tempo in cui si era conferito ogni potere al Re, ed il Ministero esercitava la dittatura.

Certamente se il Parlamento fosse stato chiamato a discutere sopra questa legge, avrebbe proceduto più cautamente. Ma facciasi di questo. Io vedo che il Ministero, che allora aveva raccolto in sé tutta la facoltà legislativa, nel mentre conferiva non al sindaco, non ad un magistrato qualunque, ma al Consiglio delegato la facoltà di provvedere ai bandi campestri, voleva che gli stessi bandi fossero approvati dal Ministero, dal Consiglio di Stato e dal Re.

Vede la Camera quale diversità passi fra la facoltà legislativa accordata al solo sindaco di dettare leggi penali indipendentemente da ogni altro potere, alla facoltà di provvedere intorno ai bandi campestri data ad un Consiglio delegato col l'approvazione e del Consiglio di Stato e del Ministero e del Re.

Quanto all'esempio che adduceva il signor Bellono di una casa incendiata, rispondo che in tal caso il sindaco provvederà per mezzo di guardie a chiudere l'adito ai curiosi, di impedire i pronti soccorsi, ma provvederebbe male se pubblicasse manifesti, e peggio se imponesse pene.

In ogni caso poi sarebbe assai meno a deplorare l'incendio di una casa che la impunita violazione dei principii costituzionali, da cui deriverebbe rovina ben altra.

Col disprezzo dei principii, o signori, si conduce a rovina la società, e si porta la scure nelle sue radici. La libertà non sussiste che col rispetto dei liberali principii. Non dimentichiamolo; altrimenti diverremo suicidi.

Voci. Ai voti! ai voti!

SINEO, relatore. Prego la Camera di considerare che le questioni che si sono discusse relativamente a quest'articolo non colpiscono l'articolo stesso. La maggior parte delle ob-

biezioni che si sono fatte colpiscono l'articolo successivo, in cui si dà facoltà al sindaco di pronunciare divieti con comminatoria di pene; e non occorre ancora di occuparcene.

In quanto all'articolo proposto dalla Commissione, credo che non presenti alcuno degli inconvenienti che si sono rilevati, perchè concede alle autorità quelle facoltà soltanto che loro sono necessarie per l'esecuzione delle leggi. Questa redazione dunque non dà luogo a nessuna delle difficoltà che si sono eccitate.

Si tratterà dopo delle maggiori facoltà da attribuirsi o da non attribuirsi ai sindaci, agli intendenti, ai questori, o a chi meglio. Piaccia dunque alla Camera di decidere intanto sulla sorte di questo articolo quale le viene proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione, la quale è così concepita:

« L'intendente, il sindaco ed il questore, ciascuno nel territorio della sua giurisdizione, potranno promulgare manifesti, sia per rammentare le disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti, sia per provvedere, in esecuzione delle leggi stesse, alla conservazione dell'ordine pubblico ed alla tutela della proprietà e della libertà individuale.

« Questi manifesti conterranno la comminazione delle pene portate dalle leggi. »

PESCATORE. Interpello il signor relatore della Commissione perchè egli dichiari che cosa s'intende di dire colle parole: *sia per provvedere*, con quel che segue.

Si attribuisce con quest'articolo la facoltà agli intendenti ed ai questori, nel territorio che da loro dipende, di regolare l'esecuzione della legge, e poi si dice che si tratta solo nell'articolo successivo di aggiungere disposizioni regolamentarie per meglio eseguire la legge. Che cosa dunque s'intende in quest'articolo con quelle prole: *sia per provvedere*, ecc.?

SINEO, relatore. Parmi che la cosa sia sufficientemente chiara. La Commissione ha inteso (ed è un articolo ben meditato, perchè è già riprodotto ed adottato all'unanimità da una seconda Commissione) che gli uffiziali di cui si tratta possano provvedere tuttavolta che una legge speciale loro ne attribuisce la facoltà.

PESCATORE. Questo dunque è un regolamento. La legge attribuisce in genere la facoltà al potere esecutivo di fare regolamenti in esecuzione delle leggi, ed anche di aggiungere quelle minute disposizioni da cui il legislatore prescinde non potendole prevedere. Se è vero che solo nell'articolo successivo si tratta della materia regolamentare, delle facoltà regolamentari che si abbiano ad attribuire anche ai funzionari subordinati al potere esecutivo supremo, è inutile allora attribuire in quest'articolo il diritto non solo di regolamentare la legge, ma anche di provvedere in esecuzione della medesima. Dico adunque che le parole di quest'articolo non mi sembrano nè abbastanza chiare, nè abbastanza meditate dalla Commissione.

Persisto conseguentemente nella mia proposizione acciocchè la sua approvazione sia sospesa e venga rinviato alla Commissione e rimandato quindi alla discussione di lunedì.

PRESIDENTE. Porrò allora ai voti il rinvio di quest'articolo alla Commissione.

(La Camera adotta.) (*Movimento generale*)

Alcune voci. Avvi seduta lunedì?

Altre voci. Sì! sì! No! no!

PRESIDENTE. Ritornino ai loro posti. Quelli che approvano che si tenga seduta lunedì vogliano alzarsi.

(La Camera delibera affermativamente.)

La seduta è levata alle ore 6.